Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 29

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 3 febbraio 1961

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1960

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1960, n. 1769.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma . . . . . Pag. 510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1770.
Conseguimento dei titoli di « meccanico navale di 1ª classe per motonavi » e di « meccanico navale di 2ª classe per motonavi » da parte dei motoristi navali di prima e di seconda classe . . . . . Pag. 512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1771.
Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Calascibetta . . . . . Pag. 513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1772.
Modificazioni allo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare . . . . . Pag. 513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1773.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale d'arte di Comiso (Ragusa) . . . Pag. 513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1960, n. 1774.
Erezione in ente morale della Fondazione « Prof. Manlio Masi », con sede in Roma presso l'Istituto del commercio estero . . . . . Pag. 513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1960, n. 1775.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « Ugo de Carolis » di Taranto . . . Pag. 514

Avviso di rettifica (Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1960, n. 1418) . . . . . Pag. 514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1960.
Nomina del vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1960.
Nomina dei consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1960.
Nomina e conferma in carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato . . . . . Pag. 514

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1960.
Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare . . . . . Pag. 515

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.
Autorizzazione alla Società « Unione Subalpina di Assicurazioni » (U.S.A.), con sede in Torino, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami aeronautica, credito, cauzioni, films, guasti macchine, malattie, bestiame, pioggia e rischi impiego . . . . . Pag. 515

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.
Autorizzazione alla Compagnia d'assicurazioni « Nazionale Svizzera », con sede in Basilea e rappresentanza in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami automobili, infortuni, malattie, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi, cristalli, guasti dell'acqua. Pag. 515

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri - Comunità Europee: Modifica al bando di gara n. 60, riguardante la fornitura di materiale (Repubblica del Mali) . . . . . **Pag. 516**

Ministero dell'interno:
Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959 . Pag. 516
Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . Pag. 516
Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960 . . . Pag. 516
Avviso di rettifica . . Pag. 516

Ministero della difesa-Marina: Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel territorio dei comuni di Aulla e di Licciana (Massa Carrara) Pag. 516

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione professionale Pag. 516

Ministero dell'industria e del commercio: Esposizione filatelica internazionale del Risorgimento italiano - Torino - maggio-ottobre 1961 Pag. 516

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Furci. Pag. 517

Ministero dei lavori pubblici: Esito di ricorso . . Pag. 517

Ministero delle finanze: Avviso di rettifica . . . Pag. 517

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 517

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Esercito: Concorso per esami a quattordici posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione difesa-Esercito . . . . . Pag. 518

Ministero del tesoro: Concorso a due posti di operaio permanente di 3ª categoria (comune) presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete Pag. 523

Ministero dell'interno: Graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado iniziale . Pag. 526

Ufficio medico provinciale di Brindisi: Nomina della vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta nel comune di Brindisi . . . . Pag. 532

Ufficio medico provinciale di Catania: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante in Catania al 30 novembre 1959. Pag. 532

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 29 DEL 3 FEBBRAIO 1961:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1776.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta delle olive nelle provincie di Grosseto, Latina, Pescara, Avellino e Cosenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1777.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta e alla lavorazione delle olive della provincia di Catanzaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1778.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alla raccolta dell'uva, delle olive e delle castagne nella provincia di Potenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1779.

Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi e degli addetti alla raccolta delle olive della provincia di Lecce.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1960, n. 1780.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione delle trecce, dei cappelli di materia prima da intreccio e materie affini.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1960, n. 1769.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1330, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 1-15 sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 1. — L'Università degli studi di Roma è costituita dalle seguenti Facoltà e Scuole:

1) Facoltà di Giurisprudenza;
2) Facoltà di Scienze politiche;
3) Facoltà di Scienze statistiche, demografiche ed attuariali;
4) Facoltà di Economia e commercio;
5) Facoltà di Lettere e filosofia;
6) Facoltà di Magistero;
7) Facoltà di Medicina e chirurgia;
8) Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali;
9) Facoltà di Farmacia;
10) Facoltà di Ingegneria;
11) Facoltà di Architettura;
12) Scuola di Ingegneria aeronautica;
13) Scuola speciale per Archivisti e Bibliotecari.

Art. 2. — Nelle Facoltà e nelle Scuole di cui all'articolo precedente sono costituiti gli istituti scientifici secondo il criterio dell'affinità degli insegnamenti e secondo le possibilità di locali e di personale. Scopo degli istituti è di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle discipline a cui gli istituti stessi si riferiscono e di contribuire al progresso di dette discipline con ricerche e pubblicazioni e con altre iniziative che vengano giudicate opportune dai rispettivi direttori.

Gli istituti possono suddividersi in laboratori (per le scienze sperimentali) e sezioni (per le altre discipline).

Tale suddivisione proposta dai Consigli di Facoltà o Scuole deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione, udito il Senato accademico.

Gli istituti possono essere ordinati a seminari ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 del regolamento generale universitario.

Art. 3. — Ogni istituto, comprendente più insegnamenti, ovvero costituito da più laboratori o sezioni, ha una parte di mezzi (locali, arredamento, personale, dotazione, ecc.) da servire in comune e un'altra parte da servire per i vari insegnamenti, laboratori o sezioni secondo la loro necessità.

Art. 4. — Quando l'istituto comprende un solo insegnamento, il direttore dell'Istituto medesimo è di diritto il professore di ruolo o incaricato della materia.

Quando l'istituto comprende più insegnamenti, se di esso fanno parte uno o più professori di ruolo, viene nominato direttore uno dei professori medesimi, se fanno parte soltanto professori incaricati, potrà anche essere nominato direttore o il Preside o altro professore di ruolo della Facoltà o Scuola.

I direttori degli istituti di cui al comma precedente vengono nominati dal Rettore su designazione del Consiglio della Facoltà o Scuola per un triennio accademico, se professori di ruolo, annualmente se professori incaricati, e possono essere confermati.

I professori di ruolo che fanno parte dell'istituto ne costituiscono il Comitato che è presieduto dal direttore.

Alle adunanze del Comitato intervengono con voto consultivo anche i professori incaricati che fanno parte dell'istituto.

Art. 5. — Nel caso previsto dal comma secondo dell'articolo precedente il Comitato delibera in merito alla distribuzione dei mezzi di cui all'art. 3.

In caso di controversie decide inappellabilmente il Rettore, sentito il Preside di Facoltà o Scuola.

Art. 6. — Il Comitato dell'istituto redige un verbale delle deliberazioni che sottopone al visto del Rettore a fine di anno accademico e ogni volta che il Rettore stesso lo richieda.

Art. 7. — Disposizioni analoghe, su proposta dei Consigli di Facoltà o Scuola, possono eventualmente essere applicate anche a gruppi di insegnamenti fra loro non affini, in seguito a speciale deliberazione del Consiglio di amministrazione, udito il Senato accademico.

Art. 8. — I corsi delle lezioni, oltrechè per trattazione cattedratica, possono essere svolti con conferenze ed esercitazioni per l'addestramento dei giovani alla ricerca scientifica.

Allo svolgimento di ogni corso debbono essere dedicate non meno di tre ore settimanali in tre giorni distinti. I professori hanno l'obbligo di far lezione, secondo l'orario, in tutti i giorni fissati dal calendario scolastico, a meno che non sia stabilito diversamente da speciali norme legislative.

Art. 9. — Ciascun professore, sia di ruolo, sia incaricato, deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota, di volta in volta, l'argomento svolto o la esercitazione tenuta, apponendovi la firma.

Questo registro è ostensibile ad ogni richiesta del Preside e del Rettore e viene consegnato alla segreteria dell'Università alla chiusura dei corsi dopo essere stato munito del visto del Preside della Facoltà o Scuola.

Art. 10. — I professori di ruolo e incaricati hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 giugno, ai Presidi delle rispettive Facoltà o Scuole, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo, e i Consigli delle Facoltà o Scuole devono, entro il 31 luglio, esaminarli e coordinarli, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, specialmente determinando quali corsi devono avere carattere istituzionale o monografico.

I termini di cui al comma precedente sono prorogati, quando si tratta di professori di ruolo trasferiti o di nuova nomina, fino alla data di trasferimento o di nuova nomina.

Art. 11. — I liberi docenti, che intendono impartire l'insegnamento, hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 aprile, ai Presidi delle rispettive Facoltà o Scuole, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo.

I Consigli delle Facoltà o Scuole devono, entro il 31 luglio, esaminarli e coordinarli fra loro e con i corsi ufficiali, ai sensi dell'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore specialmente determinando quali corsi devono avere carattere istituzionale o monografico, e dichiarando inoltre, quali corsi si devono ritenere pareggiati a tutti gli effetti di legge.

I termini di cui ai commi precedenti, sono prorogati, quando si tratti di liberi docenti che per la prima volta intendano svolgere un corso nell'Università di Roma, rispettivamente al 1° e al 31 ottobre.

Art. 12. — Nel pronunciarsi sul programma presentato dal libero docente per un corso a titolo privato, il Consiglio della Facoltà o Scuola, oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche, deve verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga del necessario materiale scientifico e didattico.

Contro il giudizio del Consiglio di Facoltà o Scuola i liberi docenti possono presentare ricorso al Rettore che giudica inappellabilmente su conforme parere del Senato accademico.

I corsi pareggiati debbono avere uno sviluppo di lezioni ed una ampiezza di argomenti corrispondenti a quelli ufficiali.

I liberi docenti che svolgono corsi non pareggiati debbono tenere almeno 20 lezioni.

Art. 13. — Ciascun libero docente deve tenere per ogni corso un registro nel quale nota, di volta in volta, l'argomento svolto o la esercitazione tenuta, apponendovi la firma.

Questo registro è ostensibile ad ogni richiesta del Preside o del Rettore e viene consegnato alla segreteria dell'Università alla chiusura dei corsi, dopo essere stato munito del visto del direttore dell'Istituto ove è stato tenuto il corso, e di quello del Preside della Facoltà o Scuola.

Art. 14. — I professori ufficiali e i liberi docenti si accertano della frequenza, della diligenza e del profitto degli studenti nel modo che credono più opportuno.

La frequenza ai corsi è comprovata dalla attestazione dei professori sul libretto d'iscrizione.

Gli studenti per i quali manchi tale attestazione, non sono ammessi all'esame di profitto per la materia corrispondente.

Art. 15. — Gli esami di profitto si svolgono per singole materie. Salvo che non sia disposto diversamente nei titoli riguardanti ciascuna Facoltà o Scuola, gli insegnamenti di durata pluriennale importano un unico esame al termine del corso.

Art. 16. — Le disposizioni per lo svolgimento dello esame di laurea o di diploma sono stabilite nei titoli riguardanti ciascuna Facoltà o Scuola. Il numero delle copie della dissertazione e in generale le formalità da seguire per l'ammissione all'esame di laurea o di diploma, vengono stabiliti dal Rettore per ogni Facoltà o Scuola, udito il Preside.

Art. 17. — Il Senato accademico può dichiarare non valido, agli effetti delle iscrizioni, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Dopo l'art. 159 sono inseriti i seguenti nuovi articoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO XV

SCUOLE E CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE ANNESSI ALLE FACOLTA'

TITOLO I. — *Disposizioni generali*

Art. 160. — Il direttore della Scuola o del corso di perfezionamento o di specializzazione, è il professore di ruolo, titolare della materia che forma oggetto del perfezionamento o della specializzazione.

Quando la cattedra non sia coperta da un professore di ruolo e quando la Scuola o il corso non si intitoli ad un insegnamento del corso di studi, il direttore viene nominato per un triennio accademico dal Rettore, su designazione del competente Consiglio di Facoltà e può essere confermato.

Il direttore della Scuola o del corso, su conforme parere del Consiglio di Facoltà, può proporre che un insegnante della Scuola o del corso assuma le funzioni di vice-direttore con l'incarico di coadiuvarlo o di sostituirlo e alla nomina provvede il Rettore.

Gli insegnanti di ciascuna Scuola o di ciascun corso sono proposti annualmente dal direttore, che può sceglierli fra i professori di ruolo e fuori ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza nelle rispettive specialità. Tali proposte sono subordinate all'approvazione del Consiglio di Facoltà e alle nomine provvede il Rettore.

Il Consiglio di ciascuna Scuola o di ciascun corso si compone di tutti i professori che vi insegnano ed è presieduto dal direttore.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per tutte le Scuole ed i corsi salvo che non sia stabilito diversamente negli ordinamenti delle singole Scuole e dei singoli corsi.

Art. 161. — Alle Scuole e ai corsi di perfezionamento e di specializzazione vengono ammessi soltanto i laureati nelle rispettive Facoltà salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole Scuole o dei singoli corsi.

Art. 162. — Non è consentita la contemporanea iscrizione a più di una Scuola o a più di un corso nè ad una Scuola e ad un corso salvo quanto è disposto dall'art. 393 dello statuto.

Art. 163. — Le Commissioni per gli esami di profitto e per i colloqui saranno nominate dal direttore della Scuola o del corso e saranno costituite da tre membri per gli esami singoli, da un numero eventualmente maggiore per gli esami a gruppo.

Un membro di ciascuna Commissione potrà essere scelto al di fuori degli insegnanti di ciascuna Scuola o di ciascun corso.

L'esame di diploma verrà sostenuto davanti ad una Commissione di sette membri, nominata dal Rettore, su proposta del direttore della Scuola e composta, in totalità od in maggioranza, da insegnanti della Scuola stessa.

Art. 164. — Per gli iscritti alla Scuola e ai corsi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni regolamentari vigenti per gli studenti dei corsi di laurea.

Art. 165. — Salvo che non sia disposto diversamente negli ordinamenti delle singole Scuole o dei singoli corsi, gli iscritti alle Scuole e ai corsi sono tenuti a pagare le medesime tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge per gli studenti delle Facoltà.

La misura dei contributi per le esercitazioni di laboratorio e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti usufruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal Consiglio di amministrazione su proposta del Senato accademico, uditi i competenti Consigli di Facoltà, Scuola o corso.

Art. 166. — Agli iscritti possono essere conferiti su proposta del Consiglio della Scuola o corso borse di studio o premi. Il medesimo Consiglio determina il numero e la misura delle borse di studio o dei premi, in relazione alle disponibilità finanziarie, nonchè le modalità di conferimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1960

GRONCHI

MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 125. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1770.

Conseguimento dei titoli di « meccanico navale di 1ª classe per motonavi » e di « meccanico navale di 2ª classe per motonavi » da parte dei motoristi navali di prima e di seconda classe.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 123 e 1282 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 269, 270 e 271 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

Ai motoristi navali di prima classe di cui all'art. 11 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, è conferito il titolo di « meccanico navale di prima classe per motonavi », con le facoltà previste dall'art. 270 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, limitatamente alla condotta di motori a combustione interna o a scoppio.

Il triennio di navigazione richiesto dal secondo comma del citato art. 270, per la direzione di macchina, è computato dalla data del conseguimento del titolo di « motorista navale di prima classe ».

Art. 2.

Ai motoristi navali di seconda classe, di cui all'art. 12 della legge 20 giugno 1935, n. 1320, è conferito, su domanda, il titolo di « meccanico navale di seconda classe per motonavi » con le facoltà stabilite dall'articolo 271 del predetto regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, purchè essi abbiano compiuto almeno diciotto mesi di navigazione in servizio di macchina per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non inferiore a cinquanta cavalli asse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 ottobre 1960

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — GONELLA — ANDREOTTI — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 128. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1771.

Soppressione dell'Archivio notarile mandamentale di Calascibetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 7 aprile 1887, n. 4441, con il quale venne istituito l'Archivio notarile mandamentale di Calascibetta (distretto notarile di Enna);

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Considerato che il comune di Calascibetta non è più sede di mandamento (regio decreto 24 marzo 1923, n. 601);

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'Archivio notarile mandamentale di Calascibetta è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto Archivio dovranno essere conservati nell'Archivio notarile distrettuale di Enna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 dicembre 1960

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 129. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1960, n. 1772.

Modificazioni allo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

N. 1772. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la marina mercantile, vengono approvate le modifiche allo statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare deliberate dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa in data 15 febbraio 1960.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 119. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1773.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola statale d'arte di Comiso (Ragusa).

N. 1773. Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola statale d'arte di Comiso (Ragusa), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 123. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1960, n. 1774.

Erezione in ente morale della Fondazione « Prof. Manlio Masi », con sede in Roma presso l'Istituto del commercio estero.

N. 1774. Decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Prof. Manlio Masi », con sede in Roma presso l'Istituto del commercio estero, via Torino n. 107, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 117. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 dicembre 1960, n. 1775.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « Ugo de Carolis » di Taranto.

N. 1775. Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola secondaria statale di avviamento professionale a tipo industriale « Ugo de Carolis » di Taranto viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1961
Atti del Governo, registro n. 133, *foglio n.* 124. — VILLA

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1960, n. 1418: « Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della torcitura della seta, del rajon ed affini », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 3 dicembre 1960, all'articolo unico, terza riga, in luogo di « . . . relativo agli addebiti . . . » leggasi « . . . relativo agli addetti . . . ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
25 novembre 1960.

Nomina del vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, convertito nella legge 3 aprile 1926, n. 695;
Vista la legge 2 dicembre 1928, n. 2796;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Il dott. ing. Mario Cirillo, direttore centrale di 1ª classe delle Ferrovie dello Stato, è nominato vice direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, con decorrenza 19 novembre 1960.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1960.

GRONCHI

FANFANI — SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1961
Registro n. 43 *Ufficio risc. ferrovie, foglio n.* 65. — BONOMI

(702)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 dicembre 1960.

Nomina dei consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1961, sono nominati consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base al punto *b*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, i signori:

Favara dott. Arturo, direttore centrale di 1ª classe delle Ferrovie dello Stato;

Cividalli dott. ing. Giorgio, direttore centrale delle Ferrovie dello Stato;

in sostituzione dei consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Marino dott. Ugo; Mosco dott. ing. Domenico, che cessano da tale carica il 31 dicembre 1959 per compiuto triennio.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1960

GRONCHI

SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1961
Registro n. 43 *bilancio Trasporti, foglio n.* 89. — BONOMI

(703)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 dicembre 1960.

Nomina e conferma in carica di consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1961 il prof. Felice De Carli e il dott. Nando Benini sono nominati consiglieri di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base al punto *h*) dell'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598; ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848, in sostituzione dei professori Celestino Arena e Andrea Ferrari Toniolo che cessano dalla carica il 31 dicembre 1960 per compiuto triennio.

Art. 2.

Il prof. Biagio Pesce è confermato per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1961 nella carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base al terzo comma dell'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, ratificato con legge 2 dicembre 1952, n. 1848.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1960

GRONCHI

SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1961
Registro n. 43 *bilancio Trasporti, foglio n.* 88. — BONOMI

(704)

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1960.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 11 agosto 1960, n. 933, concernente la istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Visto il decreto presidenziale 1° ottobre 1960, in corso di registrazione, con il quale è stata costituita la Commissione direttiva del Comitato predetto;

Considerata la necessità di provvedere, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 933, alla nomina dei componenti del Collegio dei revisori;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Comitato nazionale per l'energia nucleare è composto come segue:

Membri effettivi:

Cozzi prof. dott. Silvio, ispettore generale capo di finanza in rappresentanza del Ministero del tesoro, presidente;

Mercandante dott. Salvatore, ispettore generale in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Rossi dott. Ugo, ispettore generale in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;

Membri supplenti:

Romei dott. Luigi, Ispettore capo di finanza in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Lazari dott. Luigi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti sopra nominati durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 dicembre 1960

Il Ministro per l'industria e il commercio
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1961
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 211

(675)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Autorizzazione alla Società « Unione Subalpina di Assicurazioni » (U.S.A.), con sede in Torino, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami aeronautica, credito, cauzioni, films, guasti macchine, malattie, bestiame, pioggia e rischi impiego.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Società « Unione Subalpina di Assicurazioni » (U.S.A.), con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami incendio, furti, infortuni, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto, automobili, grandine, trasporti e cristalli, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami: aeronautica, credito, cauzioni, films, guasti macchine, malattie, bestiame, pioggia e rischi impiego;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Società « Unione Subalpina di Assicurazioni » (U.S.A.), con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, credito, cauzioni, films, guasti macchine, malattie, bestiame, pioggia, rischi impiego.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(649)

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1961.

Autorizzazione alla Compagnia d'assicurazioni « Nazionale Svizzera », con sede in Basilea e rappresentanza in Milano, ad estendere l'esercizio assicurativo ai rami automobili, infortuni, malattie, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi, cristalli, guasti dell'acqua.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la Compagnia di assicurazioni « Nazionale Svizzera », con sede in Basilea e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare in Italia nei rami trasporti, incendio e furti, ha chiesto di poter estendere l'esercizio assicurativo ai rami: automobili, infortuni, malattie, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi, cristalli, guasti dell'acqua;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La Compagnia di assicurazioni « Nazionale Svizzera », con sede in Basilea e rappresentanza generale in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami automobili, infortuni, malattie, responsabilità civile auto, responsabilità civile terzi, cristalli, guasti dell'acqua.

Roma, addì 7 gennaio 1961

Il Ministro: COLOMBO

(647)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITÀ EUROPEE

Modifica al bando di gara n. 60, riguardante la fornitura di materiale (Repubblica del Mali)

La « Gazzetta Ufficiale della Comunità Economica Europea » n. 2 del 12 gennaio 1961, avverte che il bando di gara n. 60, pubblicato nel n. 78 della Gazzetta stessa del 9 dicembre 1960, riguardante la fornitura di materiale minuto per attrezzatura di scuole stagionali agricole, è modificato come segue:

« Le offerte debbono essere inviate per lettera raccomandata indirizzata a: M. le Ministre de l'Economie Rurale et du Plan della Repubblica del Mali a Bamako (Mali) prima della data fissata per la loro apertura che avrà luogo il 27 febbraio 1961 alle ore 10, ora locale ».

(682)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Martone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 41, l'Amministrazione comunale di Martone (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(727)

Autorizzazione al comune di Decollatura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 134, l'Amministrazione comunale di Decollatura (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(642)

Autorizzazione al comune di Gimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 2 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1961, registro n. 2 Interno, foglio n. 135, l'Amministrazione comunale di Gimigliano (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(643)

Avviso di rettifica

A rettifica della pubblicazione riportata a pagina 261 della *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 1961, si chiarisce che il mutuo di L. 2.000.000 autorizzato a favore del comune di San Giovanni di Bieda (provincia di Viterbo) si riferisce al bilancio *1960* anzichè a quello 1959.

(728)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un'area di terreno sita nel territorio dei comuni di Aulla e di Licciana (Massa Carrara).

Con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, in data 21 dicembre 1960, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato dell'area di terreno, per l'estensione di mq. 404.047, sita nel territorio dei comuni di Aulla e di Licciana (Massa Carrara) e distinta in catasto come segue:

AULLA

Sezione « A »:

Mappali numeri 3, 11, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 31, 40, 51, 59, 60, 61, 66, 77, 78, 79, 83, 84, 87, 89, 91, 92, 95, 98, 99, 100, 104, 105, 106, 130, 132, 133, 134, 137, 139, 140, 142, 143, 163, 167, 171, 175, 193, 194, 195, 205, 312, 1003, 1035, 1145, 1146, 1161, 1242, 1244, 1245, 1246, 1251, 1264, 1401, 1414, 1420, 1421, 1428, 1432, 1439, 1457, 1465, 1466, 1467, 1472, 1473, 1474, 6386, 6504, 7287, 7345, 7718, 7719, 8476, 8491, 8497, 8753, 8757.

Sezione « C »:

Mappali numeri 3812, 4937, 5062, 5064, 7285.

Sezione « E »:

Mappali numeri 1242, 1261, 1263, 1264, 1277, 1620, 4607.

LICCIANA

Sezione « C »:

Mappali numeri 2307, 2556, 3682, 3687, 3688, 3690, 3691, 3693, 3695, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3722, 3725, 3736, 3737, 3738, 3745, 3751, 3753, 3755, 3761, 3764, 3767, 3768, 3773, 3774, 3776, 3777, 3780, 3781, 3783, 3786, 3793, 3797, 3801, 3809, 3810, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3824, 3828, 3829, 3833, 3836, 3837, 3838, 3840, 3844, 3845, 3846, 3858, 3859, 3860, 3861, 3864, 3893, 3896, 3898, 3899, 3900, 3901, 3904, 3910, 3911, 3912, 3913, 4079, 4132, 4134, 4194, 4195, 4332, 4368, 4370, 4377, 4429, 4533, 4535, 5054, 5055, 5098, 5247, 5254, 5257, 5260, 5265, 5271, 5272, 5279, 5280, 5283, 5284, 5285, 5286, 5287, 5295, 5306, 5309, 5356.

(399)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione professionale

Il dott. Giulio Bernardini, nato a Roma il 19 maggio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di farmacista rilasciatogli dalla Università di Roma il 4 luglio 1952.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(505)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esposizione filatelica internazionale del Risorgimento italiano - Torino - maggio-ottobre 1961

Il Comitato nazionale per la celebrazione del Primo centenario dell'Unità d'Italia » ha comunicato, in data 9 gennaio 1961, che nel programma generale delle manifestazioni, da esso predisposto ai sensi dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1235, è inserita anche la « Esposizione filatelica internazionale del Risorgimento italiano ».

Detta manifestazione, che avrà luogo a Torino dal 1° maggio al 31 ottobre 1961, deve pertanto ritenersi aggiunta al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni internazionali, nazionali ed interprovinciali dell'anno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 14 dicembre 1960.

(676)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1960, numero 30560/8474, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Macchia Antonietta, nata a Scerni il 14 settembre 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Furci estese mq. 14.169 riportate in catasto alle particelle numeri 70,45-*f* e 32 parte del foglio di mappa n. 3, alla particella n. 64 parte del foglio di mappa n. 4 ed alle particelle numeri 72-*b*, 73-*a*, 72-*l* e 73-*d* dei fogli di mappa numeri 3 e 4 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 281, 280, 291, 292 e 293.

Con decreto ministeriale in data 19 novembre 1960, numero 28619/7848 è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Silvio Emidio, nato a Furci il 23 gennaio 1910, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » tronco unico in Gissi e Furci estese mq. 28.012 riportate in catasto alle particelle numeri 71, 45-*g*, 46-*l*, 1/10, 76 parte, 53 parte, 43 parte, 44 parte, 47-*b*, 72-*a* e 72-*i* del foglio di mappa n. 3, alla particella n. 73-*p* del foglio di mappa n. 4, ed alla particella n. 3 parte del foglio di mappa n. 7 del comune di Furci, e nella planimetria tratturale con i numeri 283, 282, 288, 289, 290, 358 e 359.

(451)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale del 23 novembre 1960, n. 17470, registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1961, registro n. 1, foglio n. 196, in conformità al parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 13 ottobre 1960, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato inoltrato dal direttore di divisione dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici dott. Fernando Capitani per l'annullamento dei decreti del Ministro per i lavori pubblici 19 settembre 1958, 23 dicembre 1958, 31 gennaio 1959 e 6 aprile 1959, concernenti promozioni a direttore di divisione in applicazione dell'art. 369 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

(500)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1961: « Costituzione della Commissione centrale delle imposte per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964 », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 14 gennaio 1961 alla pag. 194, prima colonna, ventesima riga, in luogo di « Sartoro dott. Filomeno » leggasi « Santoro dott. Filomeno ».

(736)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 27

Corso dei cambi del 2 febbraio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621.80	621,10	621,23	621,15	621,05	—	621,25	621,55	621,45	621,10
$ Can.	627,30	626,50	625,75	626,50	626,40	—	626,75	627,35	627,25	626,50
Fr. Sv.	144,20	144,08	144,09	144,08	144,07	—	144,09	144,15	144,11	144,10
Kr. D.	90,07	90,05	90 —	90,015	90 —	—	90,03	90,10	90,07	90,07
Kr. N.	87,03	87 —	86,98	86.9625	86,95	—	86,97	87 —	87,01	87,02
Kr. Sv.	120,39	120,30	120,25	120,26	120,30	—	120,29	120,35	120,31	120,30
Fol.	164,43	164,39	164,43	164,44	164,40	—	164,40	164,45	164,41	164,40
Fr. B.	12,47	12,47	12,47	12,46625	12,465	—	12,4675	12,50	12,47	12.47
Fr. Fr. (N.F.)	126,89	126,83	126,79	126,76	126,77	—	126,79	126,85	126,82	126,82
Lst.	1743,40	1742 —	1742,20	1741,90	1741,75	—	1742,125	1742,95	1742,87	1742 —
Dm. occ.	148,93	148,82	148,875	148,86	148.85	—	148,87	149 —	148,86	148,88
Scell. Austr.	23,87	23,87	23,86	23,85	23,86	—	23,85875	23,85	23,87	23,88

Media dei titoli del 2 febbraio 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,65
Id. 3,50 % 1902	76,10
Id. 5 % 1935	108,30
Redimibile 3,50 % 1934	96,375
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	100 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,275
Id. 5 % 1936	100,825
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,025
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,15

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 2 febbraio 1961

1 Dollaro USA	621,20
1 Dollaro canadese	626,625
1 Franco svizzero	144,085
1 Corona danese	90,022
1 Corona norvegese	86,966
1 Corona svedese	120,275
1 Fiorino olandese	164,42
1 Franco belga	12,467
1 Franco nuovo (N.F.)	126,775
1 Lira sterlina	1742,012
1 Marco germanico	148,865
1 Scellino austriaco	23,854

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Concorso per esami a quattordici posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova della carriera esecutiva dell'Amministrazione difesa-Esercito.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto l'art. 7, comma primo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53, in base al quale i posti resisi vacanti nei ruoli organici ordinari per esodo volontario in applicazione della stessa legge debbono essere conferiti mediante concorsi per esami al personale statale non di ruolo o appartenente ai ruoli aggiunti in possesso del prescritto titolo di studio;

Considerato che in applicazione della citata disposizione di legge sull'esodo volontario si sono resi vacanti quattordici posti nel ruolo organico ordinario degli assistenti del Genio militare dell'Amministrazione difesa-Esercito;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativo al conglobamento totale del trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di assistente aggiunto del Genio militare in prova (coefficiente 180) della carriera esecutiva dell'Amministrazione difesa-Esercito.

Il concorso è riservato, ai sensi dell'art. 7, comma primo, della legge 27 febbraio 1955, n. 53, al personale statale non di ruolo (impiegati o salariati) o appartenente ai ruoli aggiunti, con esclusione del personale femminile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 28, salvo, per il limite superiore, le eccezioni previste dal successivo art. 6. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti del personale appartenente ai ruoli aggiunti;

3) buona condotta morale e civile;

4) sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti o imperfezioni fisiche che possano influire nel rendimento in servizio;

5) possesso di licenza di scuola media di primo grado; licenza di scuola complementare o ginnasiale (conseguita secondo il precedente ordinamento scolastico); di scuola secondaria di avviamento professionale o di scuola industriale o di laboratorio scuole.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

6) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

7) non essere stati destituiti, dispensati ovvero decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dall'impiego presso una pubblica Amministrazione;

8) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo articolo 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200 secondo l'accluso schema (allegato n 1) che forma parte integrante del presente decreto, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione - 1ª Sezione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta al Ministero oltre il predetto termine anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale, o inoltrata tramite gerarchico.

Art. 4.

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa e sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) che nessun precedente risulta a suo carico nel casellario giudiziale e che nessun procedimento penale è in corso nei suoi riguardi specificando, in caso diverso, le eventuali condanne penali riportate ovvero gli estremi relativi ad eventuali procedimenti penali in corso;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare con la massima esattezza di denominazione) precisando, altresì, da quale Istituto ed in quale anno il titolo di studio è stato rilasciato;

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni, compresa quella di attuale appartenenza, con l'indicazione della categoria o qualifica inerente al servizio non di ruolo ovvero della qualifica rivestita nella posizione di ruolo aggiunto e con l'indicazione della durata dei servizi stessi;

ed inoltre, in caso di servizi resi presso altre pubbliche Amministrazioni prima dell'impiego in atto ricoperto:

le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

di non essere, comunque, mai incorso nella destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o nella decadenza per aver conseguito un impiego statale mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

h) i titoli che dànno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso secondo il successivo art. 6 (questa indicazione è richiesta soltanto per il personale statale non di ruolo).

Art. 5.

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà inoltre dichiarare:

la propria attuale residenza, nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Le comunicazioni relative al concorso che l'Amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo indicato dall'aspirante stesso nella segnalazione della propria residenza, a meno che nella domanda non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo. Comunque, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografata e munita del visto del capo dell'ufficio presso il quale egli presta servizio; ciò a meno che la firma stessa non venga autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Art. 6.

Nei confronti del personale statale non di ruolo il limite massimo di 28 anni di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipa-

zione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione s'intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, od abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione; o siano partigiani combattenti; o reduci dalla prigionia o cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943. Sono esclusi da tale beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, nonchè coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano; dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

c) siano alto-atesini di residenza o, comunque, siano residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna ed abbiano durante la seconda guerra mondiale prestato servizio nelle forze armate tedesche e nelle formazioni armate da esse organizzate, sempre che abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) siano stati addetti ad operazioni di bonifica di mine e di rastrellamento o brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815 e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) siano ex combattenti (o assimilati) provvisti di decorazione di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare, ovvero promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quella costituita da almeno sette figli viventi, computandosi tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 5) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

E' ammesso il cumulo dei benefici qualora l'aspirante possegga più di uno dei suddetti titoli all'elevazione del limite di età, ma anche in tal caso, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è infine elevato, rimanendo assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante:

5) ad anni 40:

per gli aspiranti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45:

per gli aspiranti che siano mutilati od invalidi di guerra per fatti d'arme verificatisi in Africa orientale a partire dal 6 gennaio 1935 o per le operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, anche se vi abbiano partecipato in qualità di assimilati o militarizzati; o siano mutilati ed invalidi civili di guerra o mutilati ed invalidi per servizio, o mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato od anche in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, sempre che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª o nelle voci da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella *b)* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375. Gli invalidi per servizio sono peraltro esclusi dal beneficio suddetto se affetti dalle lesioni contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella *b)* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dello art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserverà quanto stabilito nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nelle relative norme di esecuzione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Per essere ammessi alle singole prove i candidati dovranno esibire un valido documento di identificazione.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di prove scritte, grafiche e orali sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 2).

Il diario delle prove scritte e grafiche sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e grafiche e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello fissato per sostenere la detta prova orale.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e grafiche e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei voti riportati nella votazione complessiva.

A parità di merito si applicheranno le preferenze previste dalle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano avvalersi dei titoli per la riserva di posti previsti dalle vigenti disposizioni di legge in favore di particolari categorie di concorrenti o per la preferenza in caso di pari merito, dovranno esibire a loro iniziativa i relativi documenti, che dovranno pervenire al Ministero della difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali, Divisione 2ª, Sezione 1ª), a pena di decadenza dal diritto alla riserva o preferenza, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la predetta prova orale.

A tal fine:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione integrativa, da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 127 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da lire 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 6 marzo 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichia-

razione integrativa, in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000/Ord. IV del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dello Esercito, o quella di cui alla circolare n. 658/Ord. 6 in data 22 aprile 1952 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Ord. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo da lire 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta da bollo da lire 100 rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) le categorie di concorrenti di cui al n. 2), lettera *c*), del precedente art. 6 (altoatesini di residenza o, comunque, i residenti nelle zone ivi indicate) dovranno esibire i documenti rilasciati dalle autorità competenti ed attestanti specificatamente il possesso, da parte degli interessati, di ciascuno delle condizioni prescritte dal predetto art. 6;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale del servizio nel quale lo aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatto di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da lire 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da lire 100, rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 1428;

h) i figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 100, del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati od invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione per il titolo anzidetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da lire 100 dal Prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare la relativa attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da lire 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

n) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo da L. 200;

o) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 dovranno esibire un certificato in carta legale da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione competente contenente la votazione riportata;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione.

Art. 10.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. Con lo stesso decreto saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria riceveranno apposita comunicazione; e nel termine perentorio di venti giorni decorrenti da quello successivo in cui avranno ricevuto la comunicazione stessa dovranno, a pena di decadenza, far pervenire i seguenti documenti al Ministero difesa-Esercito (Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione P.C. - Sezione 1ª):

1) diploma originale o copia debitamente autenticata, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito il presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma, fino a quando questo ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti che siano invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati o invalidi per servizio presenteranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza su carta da bollo da L. 100, contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti.

I suddetti certificati medici dovranno recare una data non anteriore a tre mesi da quella della loro presentazione.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di un sanitario di sua fiducia, i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Il personale dei ruoli aggiunti, oltre ai documenti di cui ai predetti numeri 1) e 2), dovrà far pervenire nello stesso ter-

mine perentorio stabilito a pena di decadenza nel secondo comma del presente articolo una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'impiegato nell'ultimo triennio.

Il predetto personale dei ruoli aggiunti è esonerato dalla presentazione di altri documenti.

Il personale non di ruolo, oltre ai documenti di cui ai predetti numeri 1) e 2) del presente articolo, dovrà far pervenire, nello stesso termine perentorio stabilito, a pena di decadenza, nel secondo commma del presente articolo, i seguenti altri documenti:

A) Estratto dell'atto di nascita su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

B) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

C) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

D) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

E) Certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dalla Amministrazione d'appartenenza da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio e la continuità del servizio stesso nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

F) Uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente in bollo da L. 200 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a presentare uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia aggiornata del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente in bollo da L. 200 (come sopra) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo da L. 100, se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina);

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100 e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato emesso dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo da L. 100 e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo da L. 100, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in carta da bollo da lire 100; se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle precedenti lettere *B*) (certificato di cittadinanza italiana), *C*) (certificato di godimento dei diritti politici), *D*) (certificato generale del casellario giudiziale) ed *E*) (certificato di servizio) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della loro presentazione.

I certificati di cui alle lettere *B*) e *C*) dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso (cfr. precedente art. 3).

Infine, il personale non di ruolo, che debba dimostrare il possesso del titolo per l'elevazione del limite massimo di età è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine perentorio (a pena di decadenza), di cui al secondo comma del presente articolo, i sottonotati documenti:

per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali:

certificato in carta legale rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificatamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

per i candidati che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista:

copia della relativa sentenza;

per i candidati che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale:

attestazione dimostrante la loro condizione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

per i candidati che si trovano nelle altre situazioni che, ai sensi del precedente art. 6, danno titolo all'elevazione del milite massimo di età:

i relativi documenti dimostrativi, per la cui specie e formazione si fa esplicito rinvio a quanto prescritto dall'art. 8 del presente bando. Qualora dette situazioni siano già state fatte valere per il titolo alla riserva di posti od alla preferenza (art. 8 citato) i documenti a tal fine già presentati si intenderanno validi — purchè siano regolari — anche per la dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età e pertanto non se ne richiede una nuova presentazione.

In ogni caso, il riconoscimento del titolo all'elevazione del limite massimo di età per i candidati trovantisi nelle situazioni di cui ai numeri 1) e 3), lettera *b*), del precedente art. 6 è subordinato alla condizione che dai relativi documenti anagrafici di stato di famiglia risulti l'esistenza delle situazioni stesse anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso (cfr. precedente art. 3).

Art. 11.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1953, n. 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza a questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa-Esercito.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescitti saranno nominati in prova per la durata di mesi sei salvo i casi in cui ricorrano le circostanze previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'esonero dal periodo di prova.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato dal Ministro per la difesa.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento economico goduto durante il periodo di prova.

Art. 14.

Al personale statale dei ruoli aggiunti, che venga immesso in ruolo ordinario per aver vinto il concorso di cui al presente bando, sarà attribuito — qualora trovisi in godimento di sti-

pendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica — un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica (art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Al personale statale non di ruolo che venga immesso in ruolo ordinario per aver vinto il concorso di cui al presente bando, sarà attribuito — qualora trovisi in godimento di retribuzione superiore allo stipendio spettante nella nuova qualifica — un assegno personale, non utile a pensione, pari alla differenza fra la retribuzione base goduta e lo stipendio iniziale in vigore, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio nella qualifica o per promozioni (art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207).

Art. 15.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono per quanto applicabili, le relative norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 aprile 1959

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *novembre* 1960
Registro n. 23, *foglio n.* 68

ALLEGATO N. 1

Schema esemplificativo della domanda
da inviarsi su carta legale da L. 200

Al Ministero della difesa-Esercito - Direzione generale personali civili e affari generali - 2ª Divisione personale civile di ruolo — ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . (prov. di . . . .)
il . . . . residente in . . . .
(prov. di . . . .) via . . . . n. . . . (1), chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattordici posti di assistente aggiunto del genio militare in prova (coefficiente 180) della carriera esecutiva di codesta Amministrazione, riservato al personale statale non di ruolo e dei ruoli aggiunti.

Fa presente (2) che, giusta art. 6 del bando di concorso, ha diritto all'elevazione del limite massimo di età di 28 anni perchè (2-*bis*) . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . . (prov. di . . . .);

che nessuno precedente risulta a suo carico nel casellario giudiziale e che nessun procedimento penale è in corso nei suoi riguardi (4);

di possedere il seguente titolo di studio (5): . . . . . .
. . . .
con specializzazione (6) . . . .
rilasciato dall'Istituto . . . .
nell'anno scolastico . . . .;

di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7): . . . .

di essere attualmente dipendente statale
dei ruoli aggiunti
——————— (8) presso . . . .
non di ruolo
alle dipendenze del Ministero (9) . . . .
carriera . . . .
qualifica di . . . . della ——————— (10)
categoria . . . .
e di essere stato assunto presso l'Amministrazione di attuale appartenenza il . . . .

(11) di aver ancora prima dell'attuale impiego prestato servizio presso altra pubblica Amministrazione (o altre pubbliche Amministrazioni) e precisamente presso il . . . . . . alle dipendenze del Ministero . . . . dal . . . . al . . . . con la qualifica di . . . . e di aver cessato da tale servizio per (11-*bis*) . . . .
e, comunque, di non essere mai incorso nella destituzione o dispensa dall'impiego presso una pubblica Amministrazione o nella decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

Addì, ...

Firma (12)
. . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni relative al concorso: . . . .

---

(1) Indicare anche la precedente residenza, se il cambio sia avvenuta da meno di un anno.

(2) Tale dichiarazione è richiesta solo per i candidati appartenenti al *personale statale non di ruolo* che, pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 28° anno di età, siano in possesso di uno o di più requisiti fra quelli previsti dall'art. 6 del bando di concorso che dànno titolo all'elevazione del suddetto limite di età. (2-*bis*) Indicare il requisito o i requisiti purchè compresi fra quelli indicati nell'art. 6 del bando di concorso.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali, indicare i relativi motivi.

(4) In caso diverso, specificare le eventuali condanne penali riportate ovvero gli estremi relativi ad eventuali procedimenti penali in corso.

(5) Indicare il titolo di studio con la massima esattezza di denominazione.

(6) Tale dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio.

(7) Secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva — è attualmente in servizio militare presso . . . . — non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva — non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in quanto . . . . — non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato o rivedibile — . . . . ed eventuali altre posizioni.

(8) Indicare delle due voci quella corrispondente alla posizione di impiego dell'aspirante.

(9) O di altro organo centrale dell'Amministrazione statale.

(10) *Carriera* per il personale dei ruoli aggiunti (carriera direttiva, di concetto, esecutiva . . . .); *categoria* per il personale non di ruolo, impiegatizio e salariato (categoria 1ª, 2ª, 3ª).

(11) Tale dichiarazione va omessa se prima dell'attuale impiego l'aspirante non abbia reso servizio presso altre pubbliche Amministrazioni. (11-*bis*) Indicare la causa o le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

(12) La firma dell'aspirante va munita del visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio salvo che non sia fatta autenticare da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza (le cui firme non sono soggette a legalizzazione).

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

1. *Composizione di italiano.*

La prova di italiano consiste nello svolgimento di un tema (breve rapporto o relazione relativa a studi e progetti semplici attinenti alle costruzioni), nel quale il candidato deve mostrare di possedere un certo grado di cultura generale professionale e di sapere scrivere in forma corretta.

2. *Disegno geometrico ed architettonico.*

Rette, angoli, divisioni di segmenti, degli angoli e della circonferenza, poligoni, raccordi e tangenti, sezioni coniche, curve policentriche.

Piante e sezioni di edifici, riduzioni di disegni, tinti e segni convenzionali.

I cinque ordini di architettura.

Connessioni e collegamenti di legnami e dei ferri per armature, incavallature, castelli, ecc.

Disposizioni delle pietre e dei mattoni nei muri, pilastri, arcate, ecc.

Disegni di vari elementi delle fabbriche. Regole, pratiche elementari di decorazione.

NB. — La durata delle prove scritte è fissata in sei ore.

PROVA ORALE

a) *Matematica.*

Aritmetica. Radice quadrata. Rapporti e proporzioni fra numeri interi e frazioni. Regola del tre semplice e composto. Regole di interesse. Elementi di calcolo algebrico ed equazioni di primo grado.

Nozioni di geometria intuitiva. Figure piane. Area delle figure piane. Rette e piani perpendicolari. Angoli diedri. Piani perpendicolari. Piani paralleli. Poliedri. Cono. Cilindro e sfera. Misura delle superfici e dei volumi dei solidi comuni. Geometria pratica. Allineamenti. Uso dello squadro graduato. Livellazione lineare e di superficie. Uso del livello ad acqua e del livello cannocchiale. Applicazione alla misura delle aree, dei movimenti di terra e delle fabbriche. Rilevamento dei fabbricati.

b) *Fisica.*

Proprietà generale dei corpi. Dilatabilità per il calore. Termometri. Inerzia. Forze e loro rappresentazione geometrica; composizione e decomposizione. Centro di gravità e sua determinazione. Equilibrio dei corpi. Leva. Bilancia. Stadera. Carrucola fissa e mobile. Carrucola differenziale. Burbera. Argano. Capre. Piano inclinato, vite e cuneo.

Resistenze passive. Attrito. Coefficienti e riduzioni. Rigidità delle funi e delle cinghie di trasmissioni. Resistenza del mezzo. Proprietà derivanti dalla coesione, durezza, tenacia, fragilità, duttilità, malleabilità. Nozioni sulla elasticità dei corpi. Carichi di rottura e di sicurezza per trazione e per compressione.

Pressione di liquidi - principio di Pascal. Torchio. Condizione di equilibrio di un liquido in un vaso, o in vasi comunicanti, previsioni interne e pressioni sul fondo e sulle pareti laterali dei vasi. Principio di Archimede e sua applicazione alla determinazione del peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri. Pompe. Macchina pneumatica. Sifone.

Magneti naturali ed artificiali. Bussola. Elettrizzazione per attrito. Corpi conduttivi e corpi coibenti. Principali fenomeni di elettricità atmosferica Parafulmini; Principali specie di pile. Elettrocalamita. Campanelli elettrici.

Materiale da costruzione. Pietre naturali. Pietre artificiali. Laterizi. Sabbia. Calce. Cementi. Pozzolana. Malta. Calcestruzzo. Legnami. Metalli. Vetri. Materie bituminose. Vernici. Colori e mastici.

I materiali da costruzione nei riguardi dell'umidità e del riscaldamento degli ambienti.

c) *Chimica.*

Aria atmosferica. Sua composizione normale. Nozioni sullo stato igrometrico dell'aria. Determinazione dell'umidità degli ambienti abitabili. Areazione degli ambienti.

Acqua e sua composizione; acque meteoriche e sorgenti, loro provenienza dagli strati terrestri che attraversano. Acqua di fognatura dei luoghi abitati. Purificazione delle acque potabili. Scelta delle acque secondo l'uso cui sono destinate.

d) *Costruzioni.*

Tracciamento sul terreno della pianta di un fabbricato. Ordinamento dei cantieri. Opere di fondazione murarie. Classificazione di terreni. Assaggi. Escavazioni. Vari tipi di fondazione. Armatura degli scavi. Strutture murarie. Piattebande ed archi. Pilastri. Volte e relative armature.

Ponti di servizio. Macchine elevatorie. Scale, solai e coperture di ferro e misti. Coperture a tetto ed a terrazzo.

Opere di finimento. Soffitti. Pavimenti. Intonaci. Rivestimenti. Rimedi. Mezzi preventivi contro l'umidità. Cornici. Opere di legname e ferro minuto.

Cenni sui lavori di cemento armato di impiego più comune (travi, solai, pilastri, piattebande, ecc.); modalità di costruzione; qualità e requisiti dei materiali da impiegarsi.

Cenni sui lavori stradali (profili, sezioni, massicciate, inghiaiate, vari sistemi di pavimentazione stradale, opera d'arte).

Condutture d'acqua potabile impianti idraulici nei fabbricati civili. Latrine e fognatura domestica Distribuzione delle acque. Riscaldamento. ventilazione ed illuminazione degli ambienti. Lavori di mina.

e) *Nozioni varie.*

Articoli del codice civile riguardanti le costruzioni. Legge e regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Assicurazione degli operai. Regolamento edilizio e d'igiene. Documenti costituenti un progetto. Modi di esecuzione dei lavori. Contratti e capitolati di appalto. Misure, contabilità e liquidazione dei lavori. Pronto soccorso per gli infortuni.

f) *Nozioni elementari di statistica.*

Metodo statistico: computo; rilevazione statistica; indagine statistica; prospetti, tabelle e rappresentazioni grafiche; media statistica; numeri indici, esempi, scopo. Utilità della statistica.

Il Ministro: ANDREOTTI

(7858)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a due posti di operaio permanente di 3ª categoria (comune) presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114 sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Viste le norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, relativa alle nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 16 aprile 1954, n. 137, apportante modifiche alle qualifiche degli operai permanenti della Zecca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, col quale vengono stabilite le nuove norme per la presentazione dei documenti per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, relativo alle nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Ritenuta la necessità di coprire i posti vacanti nel ruolo organico dei salariati permanenti della Zecca;

Considerato che è andato deserto il concorso a due posti di operaio permanente comune con la qualifica di pesatore e verificatore di monete bandito con decreto ministeriale numero 300164 del 20 gennaio 1958 riservato al personale di ruolo e non di ruolo già in servizio presso la Zecca;

Visto il verbale in data 3 luglio 1959, con il quale la Commissione per l'accertamento della capacità professionale degli aspiranti al concorso bandito col citato decreto ministeriale n. 300164 del 20 gennaio 1958, ha dichiarato deserto il concorso stesso per mancanza di concorrenti e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 8, comma 4°, della precitata legge n. 67 che dà facoltà all'Amministrazione di ammettere ai concorsi riservati ai salariati di ruolo e non di ruolo, in caso di esito negativo di un primo concorso, anche elementi estranei;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a due posti di operaio permanente di 3ª categoria (comune) presso la Zecca con la qualifica di pesatore e verificatore di monete, contemplata nella tabella *A* annessa alla legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere fornito di licenza elementare;

b) avere compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 45.

Il suddetto limite di età assorbe ogni altro beneficio eventualmente spettante a norma delle vigenti disposizioni;

c) essere cittadino italiano;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta; all'accertamento di tale requisito provvede, d'ufficio, l'Amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

f) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche. I mutilati e gli invalidi di guerra e categorie assimilate sono ammessi al presente concorso, semprechè siano in possesso di tutti i requisiti fisici prescritti e alla visita medica di cui al successivo art. 6 siano giudicati fisicamente idonei a disimpegnare incondizionatamente tutte le mansioni inerenti alla qualifica del posto messo a concorso;

g) aver esercitato, con capacità, le mansioni di operaio in stabilimenti meccanici per almeno 5 anni, anche se non continuativi ed in più stabilimenti;

h) essere stato vaccinato da non oltre un anno;

i) aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure provare di aver concorso alla leva o di essere iscritto nelle liste relative secondo i casi.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che abbiano riportato qualsiasi condanna, anche condizionale.

Al concorso non sono ammesse le donne.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Direzione della Zecca in Roma, via Principe Umberto n. 4, entro il termine perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali, eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, precisando l'Istituto presso il quale il titolo stesso è stato conseguito e l'anno scolastico relativo;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) di aver prestato la loro opera presso stabilimenti meccanici, precisando la denominazione di essi ed il relativo indirizzo nonchè il periodo, la qualifica o categoria professionale rivestita e le mansioni esercitate;

i) l'esatto domicilio e il preciso recapito: i concorrenti hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali cambiamenti del loro recapito direttamente alla Direzione della Zecca in Roma.

La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, deve essere autenticata dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un notaio.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio, ove prestano servizio.

Unitamente alla domanda di ammissione al concorso gli aspiranti sono tenuti a presentare obbligatoriamente i seguenti documenti:

1) un estratto rilasciato da notaio del libretto di lavoro previsto dalla legge 10 gennaio 1935, n. 112, ovvero dell'attestato sostitutivo del medesimo libretto di lavoro; tale estratto deve riferirsi a quanto appresso specificato:

a) numero del libretto o dell'attestato sostitutivo di esso, data di rilascio e Comune che l'ha emesso;

b) complete generalità dell'aspirante, residenza ed indirizzo;

c) stato di servizio, con la indicazione degli stabilimenti od aziende ove l'aspirante ha prestato la sua opera, date di assunzione e di cessazione dal servizio presso i singoli stabilimenti od aziende, nonchè ove risulti, qualifica o categoria professionale;

2) una dichiarazione rilasciata su carta bollata da L. 100 dalla Direzione degli stabilimenti meccanici presso cui hanno prestato la loro opera, dalla quale, oltre al periodo di permanenza, risulti esplicitamente la qualifica e categoria professionale, le mansioni esercitate nonchè la capacità dimostrata;

3) tutti quegli altri titoli e documenti professionali o di mestiere che ritengano, nel proprio interesse, di produrre.

Art. 4.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alla Direzione della Zecca in Roma, dopo il termine di cui al precedente art. 3, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo e data apposto dalla Direzione della Zecca.

Non si terrà parimenti conto dei documenti e dei titoli indicati nell'ultimo comma del precedente art. 3, che siano presentati o perverranno alla Direzione della Zecca dopo il suddetto termine di cui al citato art. 3, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quello sopra indicato.

Art. 5.

Alla prova pratica di cui al successivo art. 8, saranno ammessi i candidati ai quali, dalla competente Commissione, sia stata riconosciuta nella visita medica l'idoneità fisica necessaria e l'attitudine al servizio da prestare.

Art. 6.

A norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà nominata, con successivo decreto, la Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere degli aspiranti.

La Commissione stessa, giusta il disposto dell'art. 8 delle norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal medico fiscale dello stabilimento e da un medico designato dalla Direzione generale del tesoro, quali membri.

Il capo della segreteria della Zecca eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, non sono consentite visite di appello.

Art. 7.

Per l'accertamento dell'abilità professionale degli aspiranti, sarà nominata un'altra Commissione, la quale, a norma dell'art. 21 del predetto regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e del penultimo comma dello art. 8 delle citate norme speciali per i salariati della Zecca, approvate con decreto ministeriale 5 giugno 1925, sarà composta dal direttore della Zecca, quale presidente, dal vice direttore e da un capotecnico, quali membri.

Eserciterà le funzioni di segretario il capo della segreteria della Zecca.

Art. 8.

Il grado di abilità professionale dei candidati, prescritta dall'art. 15, lettera e) del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, sarà accertata con l'esecuzione di una prova d'arte che consisterà in un saggio di lavoro con il quale il candidato dovrà dimostrare di avere la perfetta conoscenza ed abilità nel mestiere.

La esecuzione della prova d'arte non è considerata, ad alcun effetto, come servizio prestato.

Per lo svolgimento della prova pratica saranno osservate le norme in vigore per i concorsi per l'assunzione di personale impiegatizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

La prova pratica del concorso si svolgerà in Roma.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, a mezzo raccomandata, del giorno, dell'ora e del luogo in cui la prova sarà tenuta.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva, comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per essere ammessi a sostenere la prova d'esame, i candidati dovranno presentarsi muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco è di L. 200 se fatta da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo, di ruolo aggiunto o non di ruolo da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica, o passaporto o carta d'identità.

Art. 10.

Ciascuna prova d'arte sarà eseguita sotto la diretta sorveglianza della Commissione di cui al precedente art. 7, la quale esprimerà, con apposito verbale, il proprio giudizio sulla idoneità dei singoli candidati, assegnando a ciascuno un punto di merito, espresso in ventesimi, in base alla capacità tecnica, all'attitudine ed al rendimento.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 26 del regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati non idonei quei candidati che dovessero riportare nella prova pratica un punteggio inferiore ai 16/20.

Tale punteggio non può dare titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

Egualmente non acquisteranno alcun diritto a coprire posti eventualmente vacanti quei candidati che abbiano superata la prova e che eccedono il numero dei posti messi a concorso.

Art. 11.

La graduatoria del concorso indetto col presente decreto sara approvata con decreto ministeriale.

I concorrenti collocati nei primi due posti della graduatoria suddetta saranno dichiarati vincitori subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

Il decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione sarà data notizia con avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti in graduatoria, dovranno essere inoltrati alla direzione della Zecca non oltre il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data della apposita comunicazione, i sottoindicati documenti di rito:

1) titolo di studio originale o copia notarile autentica, su carta da bollo da L. 200, del titolo di studio, prescritto nel predetto art. 2;

2) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato in carta da bollo da L. 100;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati, dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo da L. 200, rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, se i candidati sono stati assegnati alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se gli aspiranti sono stati assegnati alla lista di leva marittima;

7) certificato comunale di vaccinazione, da cui risulti che l'ultima vaccinazione degli aspiranti non sia anteriore ad un anno.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I certificati di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco dei poveri e purchè sugli atti prodotti in esenzione del bollo risultino indicati gli estremi dello attestato comprovante la condizione di indigenza.

Art. 13.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati in prova per un periodo di un anno.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del Consiglio permanente della Zecca, approvato dalla Direzione generale del tesoro.

In caso di giudizio sfavorevole sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 14.

Durante il periodo di prova verrà corrisposto un assegno lordo giornaliero pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa al coefficiente 167 della tabella unica annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre le quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Art. 15.

Ai vincitori sarà stabilito un termine per assumere servizio. Ai medesimi, qualora non siano residenti in Roma, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1961
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 30

(665)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado iniziale

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 15 febbraio 1960, con il quale è stato indetto un concorso per titoli per il conferimento dei posti di segretario comunale di grado iniziale vacanti alla data della pubblicazione della graduatoria;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1960, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso per titoli a posti di segretario comunale di grado iniziale, nell'ordine appresso indicato:

1. Baldi Vincenzo . . . punti 84,37 su 120
2. Mele Marcello » 82,62 »
3. Iannettone Giovanni » 79,83 »
4. Stivala Antonino, ex combattente » 78,51 »
5. Gualandi Orlandino, ex combattente » 78,30 »
6. Di Giovine Gaetano » 77 — »
7. Cipriani Fabio » 76,50 »
8. La Torre Filippo » 76,14 »
9. Amato Vincenzo, ex combattente » 76,02 »
10. Caponetto Francesco, ex combattente » 76 — »
11. Baruzzi Alberto » 71,69 »
12. Pagni Vasco, ex combattente » 69,28 »
13. Cavalieri Aldo » 69,28 »
14. Strani Daniele, partigiano combattente » 66 — »
15. De Felice Renato » 63,81 »
16. Cirillo Luigi » 63,52 »
17. Manini Giacomo » 60,33 »
18. Scagnolari Pietro » 60,04 »
19. Nazzaro Carmelo » 58,60 »
20. Paviolo Albino » 56,11 »
21. Grimaldi Enrico » 55,68 »
22. Gagliardi Biagio, ex combattente » 55,24 »
23. Tangari Francesco » 54,50 »
24. Quarantotti Vladimiro » 54,41 »
25. Di Gregorio Giuseppe » 53,75 »
26. Guido Pasquale » 53,02 »
27. Romano Nicola » 52,70 »
28. Siracusa Carlo » 52,68 »
29. Mariotti Raffaello » 52,60 »
30. Costabile Ernesto » 52,57 »
31. Bigi Aurelio » 52,36 »
32. Zanon Giuseppe, orfano di guerra » 52,33 »
33. Petralli Franco » 52,32 »
34. Toniolo Pietro, partigiano combattente » 52,26 »
35. Mantia Vito » 52,14 »
36. Sansone Raffaele » 52,08 »
37. Lobello Giuseppe, servizio prestato quale segretario comunale » 52 — »
38. Corsico Ernesto » 52 — »
39. La Rocca Pietro » 51,63 »
40. Abbate Giovanni, servizio prestato quale segretario comunale » 51,50 »
41. Pennisi Domenico » 51,50 »
42. Ruggiero Giovanni » 50,98 »
43. Stefani Walter; orfano di guerra » 50,92 »
44. Cassini Mario, invalido civile di guerra » 50,90 »
45. Dioli Roberto » 50,88 »
46. Daniele Ferruccio » 50,85 »
47. Terpolilli Peppino, ex combattente » 50,84 »
48. De Caprio Alfonso, ex combattente, croce al merito di guerra » 50,83 »
49. Bovo Romualdo, partigiano combattente » 50,83 »
50. Fontana G. Battista » 50,83 »
51. Nicotra Carmelo » 50,76 »
52. Dioli Mario, nato il 30 maggio 1926 punti 50,68 su 120
53. Rubinato Renzo, nato il 23 agosto 1926 » 50,68 »
54. Fugagnoli Luciano, ex combattente, croce al merito di guerra » 50,66 »
55. Longhin Valmorino, partigiano combattente » 50,66 »
56. Magrassi Mario, coniugato, 1 figlio » 50,66 »
57. Ghezzi Omero » 50,66 »
58. Longhin Romano » 50,64 »
59. Premoli Enrico » 50,62 »
60. Berti Roberto » 50,54 »
61. Brusa Giuseppe » 50,52 »
62. Rossi Mario, ex combattente » 50,51 »
63. Carlin Luigi » 50,51 »
64. Martorella Gerlando, orfano di guerra » 50,50 »
65. Poli Walter, servizio prestato quale segretario comunale » 50,50 »
66. Camizzi Clemente, ufficiale complemento » 50,50 »
67. De Vivo Carlo, coniugato, 4 figli » 50,50 »
68. Panico Antonio, coniugato, 3 figli » 50,50 »
69. Cattaneo Carlo » 50,50 »
70. Mazza Antonio » 50,41 »
71. Bernini Alderigo, ex combattente » 50,35 »
72. Barbaro Giuseppe » 50,33 »
73. Bosi Angelo » 50,28 »
74. Stefani Antonio, ex combattente orfano di guerra » 50,24 »
75. Stagni Bruno, ex combattente » 50,24 »
76. Geraci Giuseppe » 50,22 »
77. Del Bigo Aldo, ex combattente » 50,16 »
78. Molinelli Franco, coniugato, 2 figli, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 12 aprile 1923 » 50,16 »
79. Miniotti Egidio, coniugato, 2 figli, servizio prestato quale segretario comunale » 50,16 »
80. Pepe Luigi » 50,16 »
81. Negro Franco, invalido di guerra » 50,14 »
82. Calogiuri Lorenzo » 50,14 »
83. Belfiore Umberto, orfano di guerra » 50,10 »
84. Bogliari Siro » 50,10 »
85. Gulotta Bernardo, coniugato, 4 figli » 50,06 »
86. Tesoriere Francesco » 50,06 »
87. Ceccarini Ezio Cesare » 50,04 »
88. Lagadari Raffaele, orfano di guerra » 50,02 »
89. Mondino Luigi, partigiano combattente » 50 — »
90. Tarozzi Guglielmo, nato il 12 febbraio 1927 » 50 — »
91. Prosperi Mario » 50 — »
92. Miele Nicola » 49,83 »
93. Franzoni Aldo » 49,71 »
94. Solerte Giuseppe » 49,34 »
95. Veccia Elio » 49,04 »
96. Sorino Giuseppe » 49 — »
97. Damiani Gianfranco » 48,84 »
98. Giau Giorgio, coniugato » 48,81 »
99. Marchica Domenico » 48,81 »
100. Villani Giovanni » 48,06 »
101. Bove Mauro » 47,65 »
102. Brusa Pierantonio » 47,50 »
103. Di Giovine Ludovico, ex combattente » 47 — »
104. Francavilla Franco, coniugato, 3 figli » 47 — »
105. Rossi Ivo, nato il 22 settembre 1927 » 47 — »
106. Jurilli Sergio » 47 — »
107. Borellini Guido » 46,89 »
108. Missagia Fidenzio, ex combattente » 46,85 »
109. Sclafani Carmelo » 46,71 »
110. Carboni Gianfranco » 46,70 »
111. Buttinelli Silvano » 46,68 »
112. Piccarreta Filippo » 46,48 »
113. Zucchini Giorgio » 46,27 »
114. Pandolfino Francesco » 46,24 »
115. Scaramuzzi Angelo Sante » 46,16 »
116. Nicotra Salvatore » 46,10 »
117. Scherillo Antonio » 46,02 »
118. Degara Giuseppe » 46 — »
119. Grisafi Francesco » 45,92 »

N.	Nominativo		Punti	
120.	Netti Giacomo	punti	45,33	su 120
121.	Coniglione Sebastiano, **ufficiale complemento**	»	45,30	»
122.	Buono Michele	»	45,30	»
123.	Greco Teodosio	»	45,20	»
124.	Pellegrini Giuseppe	»	45,19	»
125.	La Salandra Domenico	»	45,06	»
126.	Cardone Angelo	»	44,76	»
127.	Conte Nello	»	44,66	»
128.	Pezzotti Brunino, invalido per causa di servizio	»	44,60	»
129.	La Cava Giuseppe, nato il 2 gennaio 1932	»	44,52	»
130.	Candura Giuseppe	»	44,52	»
131.	Guerra Mario	»	44,50	»
132.	Campea Angelo	»	44,40	»
133.	Merli Enzo, partigiano combattente	»	44,30	»
134.	Ferrazzano Giuseppe, ex combattente	»	44,28	»
135.	Graziano Giovanni	»	44,24	»
136.	Gaudenzi Bruno	»	44,12	»
137.	Tiberio Francesco	»	44,11	»
138.	Bieler Vincenzo, coniugato 1 figlio	»	44,04	»
139.	Lentini Vincenzo, nato il 2 dicembre 1932	»	44,04	»
140.	Italia Gioacchino	»	44,04	»
141.	Marinelli Silvio	»	44 —	»
142.	Spagnoletti Antonio	»	43,87	»
143.	Vivenzio Aniello	»	43,85	»
144.	Cecarini Franco	»	43,79	»
145.	Ronco Giuseppe	»	43,68	»
146.	Portonato Sergio	»	43,59	»
147.	De Troia Antonio	»	43,40	»
148.	Colangelo Salvatore	»	43,36	»
149.	Spagnolo Francesco	»	43,33	»
150.	Stassi Francesco	»	43,19	»
151.	Messa Paolo	»	43,16	»
152.	De Troia Pasquale	»	43,04	»
153.	Trivelloni Alberto	»	42,93	»
154.	Ippoliti Erino	»	42,89	»
155.	Borgogna Vinicio	»	42,85	»
156.	Torella Michele	»	42,84	»
157.	Bonomo Francesco	»	42,72	»
158.	Patti Eugenio, **ufficiale di complemento**	»	42,68	»
159.	Aulisa Pasquale	»	42,68	»
160.	Miceli Pasquale	»	42,63	»
161.	Natale Luigi	»	42,62	»
162.	Romagnoli Giancarlo	»	42,57	»
163	Paone Mario, profugo	»	42,56	»
164	Zanella Gaetano	»	42,50	»
165.	Sarti Franco	»	42,45	»
166.	Donato Antonino	»	42,36	»
167.	Tonzani Mario	»	42,17	»
168.	Piazza Giuseppe	»	42,15	»
169.	Raia Vito	»	42,13	»
170.	Sciascia Salvatore	»	42,12	»
171	Conte Nicola	»	42,10	»
172.	Genco Giuseppe	»	42,09	»
173	Perillo Antonio	»	42,02	»
174.	Frazzetta Pasquale	»	41,96	»
175	Federici Glauco	»	41,94	»
176	Iannacone Pellegrino	»	41,93	»
177	Marongiu Battista	»	41,90	»
178.	Novielli Giuseppe	»	41,78	»
179.	Baffa Antonio	»	41,72	»
180.	Cusano Virgilio	»	41,28	»
181.	Di Giglia Onofrio	»	41,18	»
182.	Alba Calogero	»	41,06	»
183.	Soldatini Irio	»	41,02	»
184.	Colucci Giulio	»	40,79	»
185.	Bastricò Francesco	»	40,72	»
186.	Raucci Michele	»	40,67	»
187.	Porti Giuseppe	»	40,63	»
188.	Labellarte Pasquale	»	40,50	»
189	Zarcone Vincenzo	»	40,36	»
190.	Facco Aldo	»	40,33	»
191.	Borioni Goffredo	»	40,02	»
192.	Costamagna Giovenale, servizio prestato quale segretario comunale	»	40 —	»
193.	Orlandi Franco	»	40 —	»
194.	Magri Stefano	»	39,94	»
195.	Agnolin Nello	»	39,89	»
196.	Mingolla Aldo, profugo	punti	39,70	su 120
197.	Cavallari Giorgio	»	39,20	»
198.	Ciceri Gianfranco, **ex combattente**	»	39,18	»
199.	Manias Edmondo, coniugato, **servizio prestato quale segretario comunale**	»	39 —	»
200.	Rizzo Angelo, servizio **prestato quale** segretario **comunale, nato** l'11 luglio 1926	»	39 —	»
201.	Parma Valerio	»	39 —	»
202.	Persegati Umberto	»	38,96	»
203.	Lauteri Motin Enrico	»	38,89	»
204.	Colosimo Domenico	»	38,73	»
205.	Brovelli Angelo	»	38,57	»
206.	Guasticchi Giancarlo	»	38,56	»
207.	Mattarei Umberto	»	38,52	»
208.	Cinelli Alberto	»	38,37	»
209.	Magnetti Giacomo	»	38,33	»
210.	Burlini Giuseppe	»	38,31	»
211.	Giraldi Osvaldo	»	38,26	»
212.	Pelosi Rosario, coniugato, 2 figli, servizio prestato quale segretario comunale	»	38,16	»
213.	Marcelletti Italo	»	38,16	»
214.	Todisco Umberto	»	38 —	»
215.	Tassone Nicola	»	37,83	»
216.	Perretta Raffaele, servizio **prestato** quale segretario comunale, nato il 14 aprile 1925	»	37,50	»
217.	Giuliano Corrado, servizio prestato quale segretario comunale	»	37,50	»
218.	Giglietta Rocco	»	37,50	»
219.	Grossi Franco	»	37,43	»
220.	Ravasio Carlo	»	37,16	»
221.	Cortellazzi Antonio	»	37,14	»
222.	Roggero Costantino	»	37,12	»
223.	Vadalà Antonino	»	37,08	»
224.	Rosito Giuseppe	»	37,04	»
225.	Vivaldi Giuseppe	»	37 —	»
226.	Garuti Orelio	»	36,99	»
227.	Costanza Antonio	»	36,72	»
228.	Bossi Giuseppe	»	36,70	»
229.	Corona Arnaldo	»	36,68	»
230	Murdocco Francesco	»	36,66	»
231.	Ciriaco Nazareno	»	36,60	»
232.	Francioli Elvezio	»	36,54	»
233.	Costanzo Concetto, orfano di guerra	»	36,53	»
234.	Dal Bello Bruno	»	36,41	»
235.	Gentili Mario	»	36,37	»
236.	Brindisi Vincenzo	»	36,36	»
237.	Loriga Nannino	»	36,30	»
238.	Cortesi Pietro	»	36,28	»
239.	Scenini Mario Andrea	»	36,16	»
240.	Bertolotti Carlo Lodovico	»	36,02	»
241.	Dima Raffaele, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 18 febbraio 1926	»	36 —	»
242.	De Lorenzis Glicerio, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 9 novembre 1930	»	36 —	»
243.	Trusso Salvatore	»	36 —	»
244.	Ronchetti Giorgio	»	35,63	»
245.	Solinas Werther	»	35,53	»
246.	Cinquepalmi Scipione	»	35,35	»
247.	Grieco Antonino	»	35,32	»
248.	Ghitta Romano	»	35,22	»
249	Sensi Fernando	»	35,19	»
250.	Casalicchio Isidoro	»	35,08	»
251.	Speranza Orlando	»	35,02	»
252.	Gatti Mario, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 31 maggio 1927	»	35 —	»
253.	Sannuto Andrea, servizio prestato quale segretario comunale	»	35 —	»
254.	Repetti Gino	»	35 —	»
255.	Fogliani Achille	»	34,81	»
256.	Schiavone Lorenzo	»	34,61	»
257.	Zanetti Domenico	»	34,49	»
258.	Baldi Enzo	»	34,44	»
259.	Tagliaferri Antonio	»	34,33	»
260.	Magri Sergio	»	34,24	»

261. Pompili Ermenegildo, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 23 ottobre 1926 . . punti 34,16 su 120
262. Matteo Valentino, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 4 ottobre 1931 . . . . . » 34,16 »
263. Laveder Giuliano . . . . . » 34,16 »
264. Ciato Ampelio . . . . . » 34,02 »
265. Agrati Piero . . . . . » 33,68 »
266. Germano Giuseppe . . . » 33,50 »
267. Risso Domenico, servizio prestato quale segretario comunale . . » 33,39 »
268. Casillo Ciro . . . . » 33,39 »
269. Commisso Eugenio . . . » 33,33 »
270. Magagna Gino . . . . . » 33,30 »
271. Campanini Vittorio . . . » 33,28 »
272. Colla Giuseppe » 33,08 »
273. Mondello Salvatore, figlio di invalido di guerra . . . » 33 — »
274. Martino Michele . . . . . » 33 — »
275. Mincione Mario . . . . . » 32,99 »
276. Soro Luciano . . . . . » 32,87 »
277. Laudadio Giorgio . . . . . » 32,83 »
278. Greggio Gaetano . . . . . » 32,82 »
279. Maselli Eustacchio . . . . » 32,68 »
280. Marco Ciro . . . . » 32,66 »
281. Melissano Rocco . . . . » 32,58 »
282. Mangione Ezio . . . . » 32,50 »
283. Crivellaro Girolamo . . » 32,45 »
284. Siragna Umberto, invalido di guerra » 32,06 »
285. Guida Giuseppe, ex combattente » 32,04 »
286. Ferini Francesco » 32,04 »
287. Mezzacappa Ferdinando, ufficiale di complemento, servizio prestato quale segretario comunale » 32 — »
288. Marangon Giandomenico, coniugato, servizio prestato quale segretario comunale . . » 32 — »
289. Cemin Sergio, servizio prestato quale segretario comunale . » 32 — »
290. Coen Leo, nato il 20 agosto 1928 » 32 — »
291. Rubino Cosimo . . . . . » 32 — »
292. Ferrari Giuseppe . . . . . » 31,88 »
293. Brancato Vito . . . . . . » 31,83 »
294. GTopp Giulio . . . . . » 31,66 »
295. Boezio Pasquale . . . . » 31,60 »
296. Di Stefano Filippo . . . . » 31,24 »
297. Roja Giov. Battista . . . . » 31 — »
298. Angonese Giuseppe . . . . » 30,66 »
299. Funghini Giovanni . . » 30,53 »
300. Coronin Ezio, nato il 19 novembre 1928 . . » 30,50 »
301. Nocilla Armando . . . . . » 30,50 »
302. Canaparo Antonio . . » 30,41 »
303. Ferramosca Marcello » 30,33 »
304. Covani Demetrio, coniugato, 1 figlio » 30,06 »
305. Usubelli Lino . » 30,06 »
306. Massafra Aurelio, ex combattente » 30 — »
307. Petruzzi Elio . . . » 30 — »
308. Palmeri Antonino . . . . . » 29,95 »
309. Solinas Rinaldo . . . . » 29,91 »
310. Montanari Egidio . . . . . » 29,86 »
311. Del Giudice Enrico . . . . . » 29,72 »
312. Mistrorigo Giovanni . . » 29,62 »
313. Puccio Giovanni . » 29,56 »
314. Bosco Carlo Alberto, ex combattente » 29,53 »
315. Manuli Velio . . . . . » 29,50 »
316. Barbieri Hermes » 29,34 »
317. Montanarini Corrado . . . . . » 29,33 »
318. Fedeli Giancarlo . . . » 29,30 »
319. Albano Raffaele . . . » 29,08 »
320. Carpino Michele, profugo . . . » 29,02 »
321. Minelli Elio . » 29,02 »
322. Galliera Dario, servizio prestato quale segretario comunale » 29 — »
323. Brandi Manlio » 29 — »
324. Amorese Leonardo » 28,84 »
325. Verde Aldo » 28,83 »
326. Tocco Ettore . . . . . . » 28,76 »
327. Reppucci Ugo . . . . » 28,72 »
328. Palermo Calogero . . . . . » 28,71 »
329. Cioffi Ugo . . . . » 28,64 »
330. De Martino Pasquale . . . . punti 28,63 su 120
331. Lazzareschi Francesco . . . . » 28,61 »
332. Lavezzo Ugo, coniugato, 1 figlio . » 28,60 »
333. Pirina Francesco . . . . . » 28,60 »
334. Triolo Leopoldo . . . . . » 28,54 »
335. Cafardi Severino . . . . . » 28,50 »
336. Balzarelli Graziano . . . . » 28,49 »
337. Di Muzio Francesco . . . . » 28,41 »
338. Zottarelli Rocco, figlio invalido di guerra . . . . » 28,33 »
339. Nucibella Pasquale Ant. . . . » 28,33 »
340. Augeri Stanislao G. . . . . » 28,16 »
341. Cortellessa Roberto . . . . » 28,12 »
342. Tasselli Angelo . . . . . » 28,10 »
343. Tarsia Enrico . . . . . . » 28,07 »
344. Formaggio Pierino . . . . . » 28,04 »
345. Faretra Rocco, servizio prestato quale segretario comunale . . . » 28 — »
346. Schiaffo Domenico . . . . » 28 — »
347. Francalanci Gianfranco . . . » 27,93 »
348. Bertinaria Luciano, partigiano combattente . . . . . . » 27,88 »
349. Pagin Dorino, servizio prestato quale segretario comunale . . . » 27,83 »
350. Dal Maso Giuseppe . . . . » 27,83 »
351. Blumetti Manlio . . . . . » 27,54 »
352. Caputo Gennaro, reduce prigionia » 27,50 »
353. Paino Giuseppe . . . . . » 27,50 »
354. Salaris Salvatore . . . . . » 27,35 »
355. Savino Adelchi . . . . . » 27,18 »
356. Pastorino Giuseppe, ex combattente » 27,16 »
357. Meini Vinicio . . . . . . » 27,10 »
358. Ballini Mario, nato l'8 settembre 1924 » 27,08 »
359. Rossini Michele . . . . . » 27,08 »
360. Benvenga Giuseppe, servizio prestato quale segretario comunale . » 27 — »
361. Piacentino Nicola . . . . . » 27 — »
362. Loriga Paolo . . . . . . » 26,78 »
363. Burrello Salvatore . . . . » 26,66 »
364. Oliva Vincenzo . . . . . » 26,56 »
365. Delle Site Francesco . . . . » 26,16 »
366. D'Ercole Francesco, nato il 7 novembre 1928 . . . . . » 26,10 »
367. Cornacchia Francesco . . . . » 26,10 »
368. Bosio Antonio, figlio invalido di guerra . . . . » 26 — »
369. Nisi Giulio, servizio prestato quale segretario comunale . . . . » 26 — »
370. Mondin Giosuè, coniugato, 1 figlio . » 26 — »
371. Boccia Michele, nato il 23 luglio 1927 » 26 — »
372. Pujia Nicolino . . . . . . » 26 — »
373. Carò Francesco . . . . . » 25,74 »
374. Lopetrone Luigi, ufficiale di complemento, servizio prestato quale segretario comunale . . . . » 25,66 »
375. Moretto Pietro, coniugato, 1 figlio, servizio prestato quale segretario comunale . . . . » 25,66 »
376. Mannu Giuseppe, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 22 aprile 1928 . . . . » 25,66 »
377. Montuoro Francesco, servizio prestato quale segretario comunale . » 25,66 »
378. Deasti Giovanni . . . . . » 25,66 »
379. Marsigallia Francesco . . . . » 25,64 »
380. Crobe Giovanni . . . . . » 25,62 »
381. Barberis Giacomo . . . . . » 25,50 »
382. Bovinelli Romolo, figlio invalido di guerra . . . . » 25,39 »
383. Nicolini Faustino . . . . . » 25,39 »
384. Vanzini Germano . . . . . » 25,38 »
385. Saggese Salvatore . . . . . » 25,36 »
386. Ledda Salvatore, servizio prestato quale segretario comunale . . » 25,33 »
387. Ruggeri Corrado . . . . . » 25,33 »
388. Cella Magno Peppino . . . . » 25,24 »
389. Radicchi Pietro, figlio invalido di guerra . . . . » 25,16 »
390. De Vincentis Amelio, coniugato, 1 figlio . . . . . . » 25,16 »
391. Arcuri Domenico . . . . . » 25,16 »
392. Valenti Nicola . . . . . . » 25,04 »

393. Cioffi Umberto punti 25 — su 120
394. Pesente Elio » 24,83 »
395. Gaias Saturnino » 24,66 »
396. Pucci Eligio, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 9 maggio 1930 » 24,50 »
397. Merlino Luigi » 24,50 »
398. Gilotto Francesco » 24,26 »
399. Moretti Augusto » 24,24 »
400. Colaccio Giacomo » 24,12 »
401. Solimando Antonio » 24,10 »
402. Giampaolo Ciriaco, ufficiale di complemento, servizio prestato quale segretario comunale » 24 — »
403. Fiumanò Giovanni, coniugato, 1 figlio, servizio prestato quale segretario comunale » 24 — »
404. Fiorini Lorenzo, servizio prestato quale segretario comunale » 24 — »
405. Palmieri Angelo » 24 — »
406. Rulli Bruno » 23,72 »
407. Carbone Tommaso » 23,66 »
408. Sparesato Candido » 23,62 »
409. Curreli Salvatore » 23,58 »
410. Chiea Mario » 23,52 »
411. Turboli Giovanni » 23,33 »
412. Aschero Giuseppino » 23,22 »
413 Calvanese Carmine » 23,20 »
414. Antognozzi Luigi » 23,18 »
415. Bortolin Angelo, partigiano combattente » 23,16 »
416. Braghini Giovanni » 23,08 »
417. Russo Michele, coniugato 1 figlio, servizio prestato quale segretario comunale » 23 — »
418. Federico Temistocle, servizio prestato quale segretario comunale nato il 5 aprile 1931 » 23 — »
419. De Meo Alfonso, servizio prestato quale segretario comunale » 23 — »
420. Borgogno Adelmo » 23 — »
421 Liuzzo Rampino Vladimiro » 22,71 »
422 Di Ianni Costantino » 22,50 »
423. Moretta Mario » 22,49 »
424. Padovani Benedetto, coniugato, 4 figli, servizio prestato quale segretario comunale » 22 — »
425. Caudullo Salvatore, coniugato, 2 figli, servizio prestato quale segretario comunale » 22 — »
426. Iorio Giovanni, servizio prestato quale segretario comunale » 22 — »
427 Morandini Giacomo, coniugato » 22 — »
428 Sacchet Marcello » 22 — »
429. Cafari Domenico » 21,97 »
430. Tedesco Nicola, ex combattente » 21,64 »
431. Manoli Placido » 21,56 »
432. Mundo Mario » 21,33 »
433. Turco Valentino » 21,14 »
434. Cecchini Carlo » 21,02 »
435. Nocera Cosmo, servizio prestato quale segretario comunale » 21 — »
436. Nadalini Umberto, coniugato » 21 — »
437. Latella Lorenzo, nato il 17 gennaio 1930 » 21 — »
438. Busillo Giovanni » 21 — »
439. Branchini Brienzo » 20,93 »
440. Costa Angelo » 20,88 »
441. Benedetti Tiziano, servizio prestato quale segretario comunale » 20,66 »
442. De Angelis Elio » 20,66 »
443. Deriu Marcello » 20,62 »
444. Lovisa Giorgio » 20,20 »
445. Ibba Mario » 20,16 »
446. Betti Mario » 20,06 »
447. Costanzo Michele » 20,02 »
448. Monica Daniele » 20 — »
449. Corradini Luigi, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 30 dicembre 1926 » 19,50 »
450. Cichello Carmelo, servizio prestato quale segretario comunale » 19,50 »
451. Gurdo Antonio punti 19,50 su 120
452. Gorini Giancarlo, servizio prestato quale segretario comunale » 19,33 »
453. De Stephanis Camillo » 19,33 »
454. Bertolaia Paolino, ufficiale complemento, nato il 10 febbraio 1927 » 19,16 »
455. Coletti Giancarlo, ufficiale complemento » 19,16 »
456. Romagnoli Marcello, ex combattente » 19,12 »
457. De Bartolo Augusto » 19,08 »
458. Mandatori Antonio, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 9 luglio 1931 » 19 — »
459. Guerra Michele Matteo, servizio prestato quale segretario comunale » 19 — »
460. Lombardo Ignazio » 19 — »
461. Mazzara Vincenzo » 18,60 »
462. De Gioia Vincenzo » 18,56 »
463. Diadori Nazario, servizio prestato quale segretario comunale » 18,45 »
464. Vero Vincenzo » 18,45 »
465. Piezzani Romano, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 7 agosto 1929 » 18,33 »
466. Pagnussat Antonio, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 3 ottobre 1932 » 18,33 »
467. Amico Salvatore, servizio prestato quale segretario comunale » 18,33 »
468. Gentile Rosario, invalido civile di guerra » 18,04 »
469. Bianchi Elia Pietro, nato il 29 giugno 1927 » 18 — »
470. Morreale Angelo, nato l'11 ottobre 1934 » 18 — »
471. Gallina Mario » 18 — »
472. Gambaccini Aldo » 17,28 »
473. Levrino Fausto » 17,24 »
474. Consolini Giuliano » 17,20 »
475. Miliani Giovanni » 17,18 »
476. Alimonti Angelo » 17,12 »
477. Agostinelli Giambattista » 17,08 »
478. Negrello Bernardo, servizio prestato quale segretario comunale » 17 — »
479. Montini Daniele » 17 — »
480. Costa Mariano » 16,87 »
481. Magnani Nello » 16,85 »
482. Loggi Abramo » 16,70 »
483. Masa Giannino » 16,66 »
484. Nardelli Antonio » 16,58 »
485. Iallonardi Lucio » 16,56 »
486. Mennillo Achille » 16,48 »
487. Manna Mario, nato il 27 gennaio 1926 » 16,33 »
488. Matteucci Gastone » 16,33 »
489. Pizzi Antonio » 16,26 »
490. Marrone Antonio » 16,16 »
491. Bertini Umberto » 16,04 »
492. Gagliardi Angelo » 16,02 »
493. Benassai Marcello, servizio prestato quale segretario comunale » 16 — »
494. Germanò Francesco, ufficiale di complemento » 16 — »
495. Galiano Michele, nato il 7 agosto 1928 » 16 — »
496. Pretolani Michele » 16 — »
497. Belloli Mario » 15,85 »
498. Asfalto Domenico » 15,83 »
499. Chiappari Fausto » 15,79 »
500. Bignotti Pietro » 15,74 »
501. Iovino Nicola » 15,70 »
502. Fileppi Marcellino » 15,52 »
503. Benevole Romano, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 6 gennaio 1936 » 15,43 »
504. Marsili Cesidio » 15,43 »
505. Pisano Pietro, servizio prestato quale segretario comunale » 15,20 »
506. Basile Franco, nato il 13 aprile 1931 » 15,20 »
507. Valeriani Gianfranco » 15,20 »
508. Saccinto Biagio Quinto » 15,14 »
509. Agamennone Franco » 15 — »
510. Di Tella Antonio » 14,87 »

511. Lanticina Pietro . . . . . punti 14,66 su 120
512. Verrazzani Ivo . . . . . » 14,50 »
513. Dezi Sergio . . . . . » 14,45 »
514. Imparato Federico . . . . . » 14,35 »
515. Mascolo Guglielmo . . . . . » 14,26 »
516. Coladangelo Mario . . . . . » 14,18 »
517. Longo Luigi . . . . » 14,10 »
518. Poltronieri Leonello . . » 14,06 »
519. Caruso Romano, servizio prestato quale segretario comunale, nato il 20 settembre 1928 » 14 — »
520. De Tomi Giannino, servizio prestato quale segretario comunale . » 14 — »
521. Delle Site Luigi . . » 14 — »
522. Montesi Aldo, orfano di guerra . » 13,74 »
523. Cieri Alfonso . . . . . » 13,72 »
524. Boggio Giovanni . . . . . » 13,70 »
525. Silvestri Giuseppe . . . . . » 13,66 »
526. Vattolo Renzo . . . . . » 13,59 »
527. Toppino Andrea . . . . . » 13,52 »
528. Del Gobbo Domenico . . . . . » 13,41 »
529. Scarezzati Antonio . . . . . » 13,33 »
530. Piredda Bruno . . . . » 13,22 »
531. Lonardi Fabrizio . . . . » 13,20 »
532. Notti Francesco . . . . » 13,08 »
533. Amato Domenico » 13,02 »
534. Gattolin Elvio, servizio prestato quale segretario comunale . » 13 — »
535. Musuraca Cosimo, nato il 13 maggio 1932 . . . » 13 — »
536. Savignano Aldo . » 13 — »
537. Siragusa Ennio . . » 12,98 »
538. Allaria Vincenzo . . » 12,83 »
539. Francese Vittorio, nato il 18 ottobre 1928 . . » 12,66 »
540. Bernabei Mario . » 12,66 »
541. Zanirato Bruno Enzo . » 12,58 »
542. Bernacchia Tarcisio » 12,52 »
543. Mattioli Lanfranco, orfano di deceduto per causa di servizio » 12,50 »
544. Nabacino Lelio, servizio prestato quale segretario comunale » 12,50 »
545. Arru Bartoli Francesco, coniugato 1 figlio » 12,50 »
546. Paramatti Giovanni, nato il 2 gennaio 1935 . » 12,50 »
547. Bigi Mauro . . . . . » 12,50 »
548. Soldà Pietro . . . . . » 12,47 »
549. Martinelli Fiorenzo . . . . . » 12,35 »
550. Bianco Aldo . . . . . » 12,33 »
551. Monne Giuseppe . . . . » 12,30 »
552. Aimi Giuliano . . . . » 12,27 »
553. Ceccarelli Mario . » 12,18 »
554. Magnani Giovanni, servizio prestato quale segretario comunale . » 12,10 »
555. Salinaro Filippo . » 12,10 »
556. Ferrara Valerio, figlio di invalido di guerra, profugo . » 12 — »
557. Nassetti Floriano, figlio di invalido civile di guerra . » 12 — »
558. Porcina Ilario, servizio prestato quale segretario comunale » 12 — »
559. Comini Guido, coniugato » 12 — »
560. Perrone Michele, nato il 26 aprile 1932 » 12 — »
561. Trombetta Silvano, nato il 29 giugno 1936. » 12 — »
562. Stocco Luigi » 12 — »
563. Ribul Moro Gustavo » 11,83 »
564. Forasassi Giovanni, profugo » 11,76 »
565. Miccoli Francesco, figlio di invalido di guerra » 11,66 »
566. Carasi Luigi, ex combattente . » 11,66 »
567. Vidotto Carlo Alberto . » 11,58 »
568. Di Vincenzo Geremia . » 11,54 »
569. Santoni Arcangelo, coniugato 1 figlio » 11,50 »
570. Leggittimo Gherardo » 11,50 »
571. Doglio Giovanni » 11,37 »
572. Nocco Valentino, ufficiale di complemento . . . » 11,35 »
573. Ferlinghetti Angelo . . . » 11,35 »
574. Di Vecchia Gianfelice . . . . » 11,33 »
575. Salurso Francesco . . punti 11,28 su 120
576. Cogo Antonio . . . » 11,10 »
577. Mangiapane Antonino . . » 11,04 »
578. Lo Faro Pietro, nato il 25 giugno 1927 » 11 — »
579. Ricci Giuseppe, nato il 20 marzo 1936 » 11 — »
580. Galatro Vittorio » 11 — »
581. Gliosci Elio Renato » 10,83 »
582. Barba Giuseppe » 10,66 »
583. Massenti Giorgio, orfano di guerra » 10,51 »
584. Lalli Carlo Luciano » 10,41 »
585. Miele Alfredo . . . . » 10,36 »
586. Meloni Francesco . . . . » 10,33 »
587. Udeschini Beniamino . . » 10,20 »
588. Mancini Alberto . . . . . » 10,08 »
589. Caleffi Esterino . . » 10,06 »
590. Maggio Manlio » 10,04 »
591. Colella Giuseppe, nato il 12 agosto 1930 » 10 — »
592. Occhigrossi Mario » 10 — »
593. Carniel Gabriele » 9,93 »
594. Pascarito Antonio, nato il 24 luglio 1931 . » 9,83 »
595. Susana Alessandro . . . » 9,83 »
596. Milazzo Stefano . . . » 9,74 »
597. Vidotto Romano, profugo . . . » 9,70 »
598. Carnevale Pasqualino . . . . » 9,66 »
599. De Felice Giovanni . . . » 9,50 »
600. Richichi Bruno . . . » 9,48 »
601. Perissutti Giannino . » 9,37 »
602. Salvaggio Vincenzo, nato il 1° gennaio 1931 » 9,33 »
603. Carpentiere Michelangelo » 9,33 »
604. Vivaldi Dario, figlio di invalido di guerra . . . » 9,16 »
605. Ippoliti Ippolito, nato il 18 agosto 1926 » 9,16 »
606. Paoletti Pasquale . . » 9,16 »
607. Iacovelli Ercole, nato il 20 marzo 1927 » 9 — »
608. Miceli Francesco, nato il 5 maggio 1933 » 9 — »
609. Urru Pietro, nato il 25 luglio 1935 » 9 — »
610. Corradi Giuseppe . . . . » 9 — »
611. Nobile Michele . . . . » 8,78 »
612. Malcarne Dana . . . . » 8,66 »
613. Pesce Giuseppe . . . . » 8,62 »
614. Gallus Michele . . . . » 8,54 »
615. Bax Mario » 8,39 »
616. Chirilli Nicola, ufficiale di complemento » 8,33 »
617. Mottinelli Giov. Pietro, nato il 26 settembre 1932 » 8,33 »
618. Feola Umberto » 8,33 »
619. Mancabelli Ezio, figlio di invalido di guerra » 8,16 »
620. Curiali Giuseppe, coniugato . . » 8,16 »
621. Caputo Angelo . . » 8,16 »
622. Soli Bruno . . » 8,08 »
623. Liberatore Luciano, coniugato . » 8,04 »
624. Monetti Francesco . . » 8,04 »
625. Chiesa Giuseppe . . » 8,02 »
626. Di Gregorio Filippo, coniugato » 8 — »
627. Cerra Vincenzo, nato il 27 dicembre 1930 » 8 — »
628. Roman Antonio, nato il 16 dicembre 1931 » 8 — »
629. Leonardi Romano, nato il 6 febbraio 1934 » 8 — »
630. Burza Attilio, nato l'8 novembre 1934 » 8 — »
631. Mazzotti Andrea . . » 8 — »
632. Bennati Riccardo . . . » 7,58 »
633. Reverberi Alceste . . . » 7,53 »
634. Tufaro Giambattista . . » 7,50 »
635. Giacci Augusto . . » 7,33 »
636. Deligia Serafino, ex combattente » 7,16 »
637. Sarti Tellio, nato l'8 settembre 1932 » 7,16 »
638. Bonito Antonio . » 7,16 »
639. Stella Salvatore . » 7,08 »
640. Mariani Davide, figlio di invalido di guerra . . . . » 7,04 »

Nominativo		Punti	
641. Piovan Alessandro	punti	7,04	su 120
642. Deiana Salvatore, nato il 14 ottobre 1929	»	7 —	»
643. Belloino Antonio, nato l'8 giugno 1930	»	7 —	»
644. Messineo Vincenzo, nato l'11 gennaio 1933	»	7 —	»
645. Blini Maurizio	»	7 —	»
646. Pelaia Luigi	»	6,76	»
647. Mozzato Sante	»	6,60	»
648. Di Giorgio Crispino, nato il 17 settembre 1934	»	6,50	»
649. Francese Benedetto	»	6,50	»
650. Massacesi Alberto	»	6,43	»
651. Maisto Attilio	»	6,38	»
652. Furioli Fabio	»	6,33	»
653. Bordin Antonio	»	6,20	»
654. Catillo Mario, nato il 17 gennaio 1928	»	6,18	»
655. Berti Renzo	»	6,18	»
656. Pinelli Flavio	»	6,16	»
657. Bove Antonio	»	6.10	»
658. Campinoti Nelio	»	6,06	»
659. Ciocchetta Ivo	»	6,02	»
660. Pascali Antonio, nato il 10 aprile 1929	»	6 —	»
661. Zannoni Giacomo, nato il 20 dicembre 1930	»	6 —	»
662. Cupani Giovanni, nato il 28 maggio 1931	»	6 —	»
663. Virgili Renzo, nato il 16 aprile 1935	»	6 —	»
664. Bulgari Mario, nato il 15 febbraio 1936	»	6 —	»
665. Maccapani Renzo, nato il 28 luglio 1936	»	6 —	»
666. Griffini Giovanni	»	6 —	»
667. Toso Mario	»	5,74	»
668. Miraglia Walter	»	5,58	»
669. Mascerà Signorino, coniugato, 2 figli	»	5,50	»
670. Mantovani Giovanni, nato il 25 giugno 1930	»	5,50	»
671. Ponzetti Savino	»	5,50	»
672. Messana Calogero	»	5,33	»
673. Corbu Gonario, orfano di guerra	»	5,16	»
674. Beletti Giovanni	»	5,06	»
675. Longo Salvatore	»	5,02	»
676. Zappietro Carmelo, figlio di invalido di guerra	»	5 —	»
677. Interdonato Fernando, coniugato, 1 figlio	»	5 —	»
678. Barcella Mario, nato il 16 settembre 1927	»	5 —	»
679. Catino Antonio	»	5 —	»
680. Rondano Francesco, ex combattente	»	4,87	»
681. Potenza Francesco	»	4,83	»
682. Gozzini Umberto	»	4,78	»
683. Amici Salvatore	»	4,50	»
684. Di Tommaso Bruno	»	4,35	»
685. Cacciotti Ugo	»	4,30	»
686. Mariottini Alderio	»	4,26	»
687. Quartuccio Bruno	»	4,22	»
688. Della Mea Ferdinando, nato il 9 agosto 1928	»	4,16	»
689. Domeneghetti Dante, nato il 13 dicembre 1928	»	4,16	»
690. Sarchiè Ferdinando	»	4,16	»
691. Cozza D'Onofrio Mario	»	4,08	»
692. Panuccio Antonio, orfano di deceduto per causa di servizio	»	4 —	»
693. Troiani Berardo, coniugato, 1 figlio	»	4 —	»
694. Bragalini Francesco, nato il 5 aprile 1926	»	4 —	»
695. Vinciguerra Franco	»	4 —	»
696. Farina Giovanni	»	3,66	»
697. Piva Giovanni	»	3,50	»
698. Maccarini Michele, coniugato, 2 figli	»	3,30	»
699. Mussati Franco	»	3,30	»
700. Trivini Bellini Giovanni	»	3,24	»
701. Marcianò Pasquale, ufficiale di complemento	»	3,16	»
702. Addeo Santolo, coniugato, 2 figli	»	3,16	»
703. Cappato Raffaello	punti	3,16	su 120
704. Di Carlo Benito	»	3 —	»
705. Lago Massimiliano	»	2,87	»
706. Tagliaferri Franco	»	2,54	»
707. Donati Cesare	»	2,52	»
708. Chiofalo Raffaele, coniugato, 1 figlio	»	2,33	»
709. Scilinguo Vincenzo, nato il 16 gennaio 1926	»	2,33	»
710. Faccioli Antonio	»	2,33	»
711. Bozzola Aurelio	»	2,28	»
712. Cavazzuti Virginio	»	2,16	»
713. Cuoco Emilio	»	2,14	»
714. Marchetto Ivo, nato il 5 gennaio 1930	»	2,12	»
715. Campesato Pietro	»	2,12	»
716. Bonfanti Angelo	»	2,08	»
717. Santoro Michele, nato il 26 gennaio 1929	»	2 —	»
718. Guala Giovanni, nato l'8 maggio 1932	»	2 —	»
719. Malfitana Alfio	»	2 —	»
720. Sandrini Adolfo	»	1,50	»
721. Masetti Massimo	»	1,02	»
722. Montrone Francesco, ufficiale di complemento	»	1 —	»
723. Sinisgalli Michele, coniugato	»	1 —	»
724. Sarno Mario	»	1 —	»
725. Tropepi Francesco	»	0,93	»
726. Longo Vincenzo, ufficiale di complemento	»	0.83	»
727. Lea Licinio	»	0.83	»
728. Crotti Giulio	»	0,78	»
729. Anceschi Claudio, nato il 6 settembre 1935	»	0.66	»
730. Romano Attilio	»	0.66	»
731. Carraro Oscar	»	0,64	»
732. De Vivo Vincenzo	»	0,54	»
733. Quartullo Basilio, ex combattente	»	0.50	»
734. Errico Pasquale, coniugato, 1 figlio	»	0,50	»
735. Ferrari Mario, nato il 1° giugno 1931	»	0,50	»
736. Pitaro Francesco, nato l'11 marzo 1934	»	0,50	»
737. Rancan Antonio, nato il 4 maggio 1936	»	0,50	»
738. Rosin Giovanni	»	0.50	»
739. Sirena Giovanni	»	0,43	»
740. Marchese Ragona Giuseppe, ex combattente	»	0,33	»
741. Melon Bertino	»	0,30	»
742. Graziani Federico	»	0,24	»
743. Rovelli Giuseppe, nato il 21 settembre 1936	»	0,16	»
744. Nacchi Vincenzo	»	0,16	»
745. Zappietro Umberto, figlio di invalido di guerra	»	0,04	»
746. Lucisano Giuseppe, nato il 23 dicembre 1932	»	0,04	»
747. Rossi Enrico	»	0,04	»
748. Gervasi Armando	»	0,02	»
749. De Virgiliis Vincenzo, figlio di invalido di guerra	»	0	»
750. Civilia Sergio, ex combattente, nato il 2 dicembre 1921	»	0	»
751. Scalisi Francesco, ex combattente, nato il 6 novembre 1922	»	0	»
752. Regina Aldo, coniugato, 3 figli	»	0	»
753. Caruso Giuseppe, nato il 14 gennaio 1926	»	0	»
754. Tomasino Giovanni, nato il 19 febbraio 1926	»	0	»
755. Angius Salvatore, nato il 19 agosto 1931	»	0	»
756. Sarrocco Claudio, nato il 29 ottobre 1931	»	0	»
757. Lezza Arachi Alfredo, nato il 20 febbraio 1932	»	0	»
758. Galassini Pietro, nato il 18 marzo 1932	»	0	»
759. Pastorelli Silvestro, nato il 27 gennaio 1933	»	0	»
760. Sorci Romeo, nato il 16 giugno 1933	»	0	»
761. Cosenza Ugo, nato il 17 luglio 1934	»	0	»

762. Sgrignuoli Galliano, nato il 25 novembre 1934 . . . . . . punti 0 su 120
763. Messina Gaetano, nato il 21 dicembre 1935 . . . . » 0 »
764. Vesprini Albino, nato il 13 aprile 1937 . . . . » 0 »
765. Santeramo Gioacchino . . . . . » 0 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1961

p. *Il Ministro*: BISORI

(549)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Nomina della vincitrice del concorso al posto di ostetrica condotta nel comune di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per il conferimento del posto di ostetrica condotta vacante alla data del 30 novembre 1958, nel comune di Brindici (5ª condotta);

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La signora Spagnolo Fausta è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di ostetrica condotta vacante in provincia di Brindisi al 30 novembre 1958 nella sede del capoluogo (5ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura e del comune di Brindisi.

Brindisi, addì 18 gennaio 1961

Il medico provinciale: BARNABA

(492)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante in Catania al 30 novembre 1959.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto prefettizio n. 2185 del 21 gennaio 1960, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami per un posto di medico condotto vacante in Catania alla data del 30 novembre 1959;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 lettera *C*) del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la designazione degli Enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico condotto vacante in Catania al 30 novembre 1959 è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Scuderi dott. Mario, medico provinciale;

Francaviglia prof. dott. Antonino, docente di clinica medica, designato dall'Ordine dei medici;

Basile prof. dott. Attilio, docente di clinica chirurgica;

Prampolini dott. Virginio, medico condotto titolare.

Segretario:

Nicosia dott. Nunzio, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, allo albo della Prefettura.

Catania, addì 18 gennaio 1961

Il medico provinciale: SCUDERI

(710)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.